SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 86

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 12 aprile 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 110.

Attuazione della direttiva 92/74/CEE in materia di medicinali omeopatici veterinari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, e in particolare gli articoli 1, 2 e 28;

Vista la direttiva 92/74/CEE del Consiglio del 22 settembre 1992, che amplia il campo di applicazione della direttiva 81/851/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali veterinari e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici veterinari;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, modificato con decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1995;

Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Definizione e campo di applicazione

1. Ai fini del presente decreto si intende per medicinale omeopatico veterinario ogni medicinale veterinario ottenuto da prodotti, sostanze o composti denominati «materiali di partenza omeopatici» secondo un processo di fabbricazione omeopatico descritto dalla Farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee utilizzate ufficialmente dagli Stati membri.

2. Il medicinale omeopatico veterinario può contenere anche più principi.

3. All'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, è soppressa la lettera *c)*.

4. All'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, è aggiunta la seguente lettera:

«*n)* ove trattasi di medicinali omeopatici veterinari, la dicitura "medicinale omeopatico per uso veterinario", apposta a caratteri chiari.».

5. Ai medicinali omeopatici veterinari si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche, salvo quanto previsto dal presente decreto.

6. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) ai medicinali veterinari ad azione immunologica;

b) ai medicinali omeopatici veterinari utilizzati ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, come modificato dal decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66; tuttavia i tempi d'attesa sono ridotti a zero nel caso di un medicinale omeopatico veterinario per il quale il contenuto del principio attivo è presente in una concentrazione pari o inferiore a una parte per milione.

Art. 2.

Procedura semplificata

1. L'autorizzazione all'immissione in commercio è rilasciata con procedura semplificata ai medicinali omeopatici veterinari che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) sono destinati ad animali da compagnia o a specie esotiche la cui carne o i cui prodotti non sono destinati al consumo umano;

b) la via di somministrazione è descritta dalla Farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee ufficialmente utilizzate dagli Stati membri;

c) non contengono indicazioni terapeutiche particolari sull'etichetta o tra le altre informazioni;

d) presentano un grado di diluizione tale da garantirne l'innocuità; in particolare, il medicinale non può contenere più di una parte per 10.000 di tintura madre, né più di 1/100 della più piccola dose eventualmente utilizzata nell'allopatia per quei principi attivi la cui presenza in un medicinale allopatico comporta l'obbligo di presentare una ricetta medica.

2. Al fine di ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio per i medicinali di cui al comma 1, il responsabile dell'immissione in commercio deve presentare al Ministero della sanità una domanda corredata dai seguenti documenti:

a) denominazione scientifica o altra denominazione figurante in una farmacopea del materiale di partenza omeopatico, con menzione delle diverse vie di somministrazione, forme farmaceutiche e gradi di diluizione da registrare;

b) fascicolo che descrive le modalità di ottenimento e controllo del materiale di partenza omeopatico e ne dimostra il carattere omeopatico mediante un'adeguata bibliografia specifica; nel caso di medicinali omeopatici veterinari contenenti sostanze biologiche, anche una descrizione delle misure prese per garantire l'assenza di qualsiasi agente patogeno;

c) fascicolo di fabbricazione e di controllo per ogni forma farmaceutica e descrizione dei metodi di diluizione e dinamizzazione seguiti;

d) autorizzazione alla fabbricazione dei medicinali in questione;

e) copia delle registrazioni o delle autorizzazioni eventualmente ottenute per lo stesso medicinale in altri Stati membri;

f) uno o più campioni o modelli della confezione dei medicinali da registrare;

g) dati concernenti la stabilità del medicinale.

3. La necessità di fornire la prova dell'effetto terapeutico è esclusa per i medicinali per i quali è presentata la domanda di cui al comma 2.

4. L'etichettatura ed eventualmente il foglietto illustrativo dei medicinali di cui al comma 1, oltre all'indicazione posta in grande evidenza «medicinale omeopatico veterinario senza indicazioni terapeutiche approvate», reca obbligatoriamente ed esclusivamente le seguenti indicazioni:

a) denominazione scientifica del materiale di partenza omeopatico, seguito dal grado di diluizione espressa con i simboli della farmacopea utilizzata;

b) nome e indirizzo del responsabile dell'immissione in commercio e, se diverso, del fabbricante;

c) modo di somministrazione e, se necessario, via di somministrazione;

d) mese e anno di scadenza in chiaro;

e) forma farmaceutica;

f) contenuto della confezione;

g) eventuali precauzioni particolari da prendersi per la conservazione del medicinale;

h) specie animale di destinazione;

i) avvertenze speciali, se il medicinale le richiede;

l) numero del lotto di fabbricazione;

m) numero di registrazione.

5. La vendita dei medicinali di cui al comma 1 è soggetta alla presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile.

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. I prodotti omeopatici per uso veterinario possono continuare ed essere commercializzati fino al 31 dicembre 1996 purché il responsabile dell'immissione in commercio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, faccia pervenire al Ministero della sanità, per ciascun prodotto, una dichiarazione sotto la propria responsabilità che contenga i seguenti elementi:

a) nome o ragione sociale e domicilio o sede sociale propri e del fabbricante nonché le località nelle quali ha luogo l'attività produttiva;

b) denominazione;

c) composizione qualitativa e quantitativa di tutti i componenti in termini usuali, escluse le formule chimiche grezze;

d) descrizione del metodo di preparazione;

e) specie animale di destinazione, forma farmaceutica, modo e via di somministrazione e durata massima di utilizzazione;

f) eventuali precauzioni particolari da prendersi per la conservazione;

g) avvertenze speciali, se necessarie;

h) che il prodotto risponde ai requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *b)* e *c)* ed ha un grado di diluizione tale da garantire la sua innocuità e l'assenza di residui negli alimenti di origine animale.

Art. 4.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico veterinario ottenuta con la procedura semplificata che non osserva le disposizioni dell'art. 2, comma 4, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 30 milioni.

2. La stessa sanzione prevista al comma 1 si applica in caso di inosservanza alle disposizioni di cui all'art. 3, salvo che il fatto costituisca reato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

CLÒ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 1993. Gli articoli 1, 2 e 28 così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).* — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *A*.

2. Se per effetto di direttive notificate nel secondo semestre dell'anno di cui al comma 1 la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco è modificata, senza che siano introdotte nuove norme di principio, la scadenza del termine è prorogata di sei mesi.

3. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro se non proponenti.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B*, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono adottati.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4».

«Art. 2 *(Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa).* — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi dettati negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

d) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli suindicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni suindicate saranno determinate nella loro entità tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongano particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;

e) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'art. 1-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

f) sarà previsto, se non in contrasto con la disciplina comunitaria, che l'onere di prestazioni o controlli da eseguirsi a cura di uffici pubblici in applicazione delle direttive da attuare sia posto a carico dei soggetti interessati;

g) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si provvederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

h) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega».

«Art. 28 *(Direttive in materia di sanità pubblica veterinaria: criteri di delega).* — 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 92/65/CEE, 92/74/CEE e 92/118/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire modalità idonee a tutelare la salute umana, la sanità animale e la salubrità delle relative produzioni;

b) prevedere procedure di vigilanza e sistemi di controllo razionali, efficaci e tempestivi;

c) assicurare il controllo sulla idoneità delle strutture di produzione dei medicinali;

d) disporre procedure e prove idonee a dimostrare l'efficacia e l'innocuità del prodotto».

— La direttiva 92/74/CEE è pubblicata in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 297 del 13 ottobre 1992.

— Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 119, reca attuazione delle direttive 81/851/CEE, 81/852/CEE, 82/20/CEE e 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari.

— Il D.Lgs. 4 febbraio 1993, n. 66, reca attuazione delle direttive 90/677/CEE e 92/18/CEE in materia di medicinali veterinari e disposizioni complementari per i medicinali veterinari ad azione immunologica.

Note all'art. 1:

— Per il D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 119, vedi nota alle premesse. L'art. 2, comma 2, lettera *c)*, così recitava:

«2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a)-b) (omissis).

c) ai medicinali omeopatici».

— L'art. 27 del citato D.Lgs. n. 119/1992 così recita:

«Art. 27. — 1. I recipienti e le confezioni esterne dei medicinali veterinari devono recare, in caratteri leggibili, le seguenti indicazioni approvate dal Ministero della sanità e conformi alle informazioni e ai documenti forniti a norma dell'art. 4;

a) la denominazione del medicinale veterinario prevista dall'art. 4, comma 1, lettera *b)*; se la denominazione specifica di un medicinale contenente solo una sostanza attiva è una denominazione di fantasia, essa deve essere accompagnata in modo chiaramente leggibile dalla denominazione comune internazionale raccomandata dall'Organizzazione mondiale della sanità o, in mancanza di essa, dalla consueta denominazione corrente;

b) l'indicazione qualitativa e quantitativa dei principi attivi espressi per unità di dosaggio oppure, secondo le modalità di somministrazione per un particolare peso o volume, utilizzando la denominazione comune internazionale raccomandata dall'Organizzazione mondiale della sanità o, in assenza di essa, la consueta denominazione corrente;

c) il numero del lotto di fabbricazione;

d) il numero dell'autorizzazione all'immissione in commercio;

e) il nome o la ragione sociale e il domicilio o la sede del responsabile dell'immissione in commercio o del fabbricante, se diverso;

f) le specie animali cui il medicinale è destinato, il modo e la via di somministrazione;

g) i tempi d'attesa, anche se nulli, nel caso di medicinali veterinari somministrati ad animali destinati alla produzione di alimenti;

h) la data di scadenza;

i) le precauzioni particolari di conservazione se necessarie, nonché eventuali precauzioni speciali da prendere per l'eliminazione del prodotto inutilizzato o di materiali di scarto;

l) le indicazioni di cui all'art. 6, comma 2, se necessarie;

m) la dicitura "per uso veterinario".

2. Alle indicazioni del comma 1, lettera *b)*, si applicano le disposizioni dell'allegato *I*, parte prima, punto *A*.

3. Quando si tratta di fiale, le indicazioni di cui al comma 1 devono figurare sulle confezioni esterne; sui recipienti sono invece necessarie soltanto le seguenti indicazioni;

a) denominazione del medicinale veterinario;

b) quantità dei principi attivi;

c) via di somministrazione;

d) numero del lotto di fabbricazione;

e) data di scadenza;

f) dicitura "per uso veterinario".

4. Per quanto riguarda i piccoli recipienti, diversi dalle fiale, che contengono una sola dose di impiego e sui quali è impossibile far figurare le indicazioni di cui al comma 3, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano limitatamente alla confezione esterna.

5. In mancanza di confezione esterna, tutte le indicazioni devono figurare sul recipiente.

6. Le indicazioni prescritte devono essere riportate in lingua italiana».

— L'art. 3 dello stesso D.Lgs. n. 119/1992 così recita:

«Art. 3. — 1. I medicinali veterinari fabbricati in Italia o importati possono essere commercializzati soltanto con la preventiva autorizzazione del Ministro della sanità, che tuttavia:

a) quando la situazione sanitaria lo richiede, può autorizzare la commercializzazione o la somministrazione agli animali di medicinali veterinari, che sono stati autorizzati da un altro Stato membro in base alle disposizioni comunitarie;

b) in caso di malattie epidemiche gravi, consente temporaneamente l'impiego di medicinali veterinari ad azione immunologica, senza preventiva autorizzazione di immissione sul mercato, in mancanza di medicinali appropriati e dopo avere informato la Commissione delle Comunità europee delle condizioni di impiego particolareggiato.

2. L'autorizzazione alla commercializzazione di medicinali veterinari destinati alla somministrazione ad animali le cui carni o prodotti sono destinati al consumo umano non può essere concessa a meno che:

a) l'impiego della sostanza o delle sostanze farmacologicamente attive contenute nel medicinale veterinario sia già stato autorizzato in altri medicinali veterinari dal Ministro della sanità alla data del 31 dicembre 1991;

b) la sostanza o le sostanze farmacologicamente attive siano incluse negli allegati I, II o III del regolamento CEE 2377/90 del Consiglio della Comunità europea del 26 giugno 1990.

3. È vietata la somministrazione agli animali di medicinali veterinari non autorizzati salvo che si tratti delle sperimentazioni di medicinali veterinari di cui all'art. 4, comma 1, lettera *l)*, effettuate conformemente alla normativa vigente; la commercializzazione di alimenti ottenuti da animali trattati nel corso delle sperimentazioni può avvenire solo se è stato accertato dall'autorità sanitaria che tali alimenti non contengono residui che possano costituire un rischio per la salute umana.

4. Fatte salve le norme più severe è richiesta ricetta non ripetibile rilasciata da un medico veterinario per fornire al pubblico i seguenti medicinali;

a) medicinali, la cui fornitura o utilizzazione è soggetta a restrizioni in applicazione delle convenzioni delle Nazioni unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di psicotropi o di disposizioni comunitarie;

b) medicinali per i quali il veterinario deve prendere precauzioni particolari per evitare qualsiasi rischio inutile per:

1) le specie a cui è destinato il farmaco;

2) la persona che somministra il medicinale agli animali;

3) il consumatore di alimenti ottenuti dall'animale trattato;

4) l'ambiente;

c) medicinali destinati a trattamenti o a processi patologici che richiedono precise diagnosi preventive o dal cui uso possono derivare conseguenze tali da rendere difficile o da ostacolare ulteriori interventi diagnostici o terapeutici;

d) formule magistrali destinate agli animali;

e) nuovi medicinali veterinari che non rientrino nelle ipotesi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* contenenti un principio attivo la cui utilizzazione nei medicinali veterinari è autorizzata da meno di cinque anni.

4-bis. Il Ministro della sanità con proprio decreto stabilisce l'elenco dei medicinali veterinari non sottoposti all'obbligo della ricetta.

5. Ove non esistano medicinali autorizzati per una determinata malattia, al fine, in particolare, di evitare agli animali sofferenze inaccettabili, il medico veterinario può eccezionalmente somministrare ad uno o a pochi animali di una azienda determinata ovvero ad uno o a pochi animali da compagnia e con l'osservanza del comma 6:

a) un medicinale veterinario il cui impiego sia autorizzato in Italia per un'altra specie animale o per altri animali della stessa specie, ma per un'altra affezione;

b) in mancanza di tale medicinale, un medicinale autorizzato in Italia per l'impiego sull'uomo; esclusi i medicinali ad azione antibiotica e chemioterapica contenenti principi attivi immessi in commercio da meno di cinque anni;

c) se il medicinale di cui alla lettera *b)* non esiste e comunque, entro i limiti imposti dalla normativa vigente, un medicinale veterinario preparato estemporaneamente da un farmacista conformemente alle indicazioni contenute nella prescrizione veterinaria.

6. Nelle ipotesi previste dal comma 5 il medicinale, se somministrato ad animali la cui carne o i cui prodotti sono destinati al consumo umano, può contenere soltanto sostanze presenti in un medicinale veterinario autorizzato per essi e il medico veterinario responsabile deve prescrivere un appropriato tempo di attesa per tali animali per garantire che gli alimenti prodotti con gli animali trattati non contengano residui nocivi per i consumatori; i tempi di attesa, a meno che non siano indicati sul medicinale impiegato per le specie interessate, non possono essere inferiori per le uova e per il latte, a sette giorni, per la carne di pollame e mammiferi, inclusi grasso e frattaglie, a ventotto giorni e per le carni di pesce, a 500 gradi/giorno; alla vendita di tale medicinale si applica l'art. 32, comma 3.

7. Il medico veterinario, qualora il medicinale sia somministrato ad animali la cui carne o i cui prodotti sono destinati al consumo umano, tiene un registro numerato in cui annota tutte le opportune informazioni concernenti i trattamenti di cui ai commi 5 e 6 quali la data in cui gli animali sono stati esaminati, identificazione del proprietario, il numero di animali trattati, la diagnosi clinica, i medicinali prescritti, le dosi somministrate, la durata del trattamento e gli eventuali tempi di attesa raccomandati; il medico veterinario tiene la documentazione a disposizione delle competenti autorità sanitarie, ai fini di ispezione, per almeno tre anni dalla data dell'ultima registrazione.

8. In deroga ai commi 3 e 4, è consentito ai medici veterinari stabiliti in un altro Stato membro, che esercitano la professione nel territorio italiano, portare e somministrare piccoli quantitativi di medicinali veterinari già preparati che non superino il fabbisogno quotidiano, esclusi comunque quelli dotati d'azione immunologica, purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) l'autorizzazione alla commercializzazione sia stata concessa dalle competenti autorità dello Stato membro in cui il medico veterirario è stabilito;

b) i medicinali veterinari siano trasportati dal medico veterinario nell'imballaggio d'origine del produttore;

c) i medicinali suddetti, se somministrati ad animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo, abbiano una composizione qualitativamente e quantitativamente identica, per quanto riguarda i principi attivi, a quella dei prodotti il cui impiego è stato autorizzato;

d) il medico veterinario si tenga al corrente delle buone prassi veterinarie seguite nello Stato membro dove presta servizio; egli provvede affinché sia rispettato il tempo di attesa specificato sull'etichetta del medicinale veterinario, a meno che ragionevolmente sappia che, per osservare tali buone prassi veterinarie, dovrebbe essere indicato un tempo di attesa più lungo;

e) il medico veterinario non fornisce alcun medicinale veterinario al proprietario od al custode degli animali trattati;

f) il medico veterinario registri in modo dettagliato gli animali trattati, la diagnosi, i medicinali veterinari somministrati, il loro dosaggio, la durata del trattamento ed il tempo d'attesa applicato; queste registrazioni vanno tenute a disposizione delle competenti autorità sanitarie, ai fini d'ispezione, per almeno tre anni;

g) la varietà e la quantità di medicinali veterinari detenuti dal medico veterinario non superino quelle generalmente necessarie per le esigenze quotidiane di una buona prassi veterinaria».

95G0144

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 marzo 1995.

Ulteriore proroga del termine di stipula delle convenzioni con la regione Lazio per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche ai sensi della legge 19 luglio 1993, n. 237.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 29, recante «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport»;

Visto il proprio decreto 1° aprile 1994, recante approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive tecnologiche per la regione Lazio;

Visto il proprio decreto 5 novembre 1994 con il quale è stato prorogato al 7 marzo 1995 il termine utile per la stipula delle convenzioni previsto dalla legge;

Vista la motivata richiesta di proroga formulata dalla regione Lazio;

Ritenuto che sussistono obiettive ragioni per accogliere la richiesta non dovendosi esercitare la facoltà di revoca perché i fatti non sono imputabili ai soggetti concessionari;

Decreta:

Per gli adempimenti previsti dall'art. 2, comma 3, della legge n. 556/1988, la regione Lazio provvederà alla segnalazione delle inadempienze verificatesi, decorsi ulteriori centoventi giorni dalla data di scadenza dei termini di cui al decreto 5 novembre 1994 indicato nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 14 marzo 1995

Il Sottosegretario di Stato: D'ADDIO

95A2057

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 20 marzo 1995.

Modificazione al decreto ministeriale 7 giugno 1993 concernente determinazione delle caratteristiche delle divise uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e dei criteri concernenti l'obbligo e le modalità d'uso.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, articoli 1, comma 3, 4, comma 2, 7, comma 4 e 14, comma 1, lettera *c)*, punto 3;

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, articoli 4, comma 2, 15, comma 1 e 23, comma 1;

Visti i propri decreti in data 7 giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 settembre 1993 - serie generale - n. 209 e in data 22 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1994 - serie generale - n. 21, che contengono, tra l'altro, le dotazioni di effetti di vestiario uniforme del Corpo di polizia penitenziaria;

Considerata la necessità di modificare il colore e la collocazione delle scritte della placca di riconoscimento di cui all'art. 66-*ter* introdotto dall'art. 1 del proprio decreto in data 22 dicembre 1993, distinguendo, per quanto attiene al colore, quello argento per il personale rivestente la qualifica di agente di polizia giudiziaria e quello dorato per il personale rivestente la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e, per quanto attiene alle scritte, la collocazione, sul verso, della placca quella «POLIZIA PENITENZIARIA» e, sul retro, quella «DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA», ciò per uniformità con quanto adottato da altre Forze di polizia;

Decreta:

1. L'art. 66-*ter* di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 22 dicembre 1993 è sostituito come segue:

«Art. 66-*ter* *(Placca di riconoscimento)*. — La placca di riconoscimento è di metallo di colore argento e di colore dorato rispettivamente per il personale che riveste la qualifica di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria, è di forma circolare ed ha un diametro di mm 60; sul verso reca in alto la scritta, semicircolare "POLIZIA PENITENZIARIA"; al centro reca il fregio del Corpo in rilievo; in basso ha impresso un numero progressivo; sul retro reca la scritta semicircolare "DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA" ed ha un apposito fermo a pressione, anche a scatto, per l'applicazione agli indumenti.

2. Il personale autorizzato a svolgere il servizio in abito civile, nel momento in cui debba far conoscere la propria qualità o allorché l'intervento assuma rilevanza esterna, ha l'obbligo di applicare sull'abito in modo visibile la placca di riconoscimento.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, 20 marzo 1995

p. *Il Ministro:* MARRA

95A2072

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 marzo 1995.

Approvazione del nuovo statuto adottato dalla Compagnia di San Paolo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Vista la delibera dell'8 febbraio 1995, con la quale il consiglio di amministrazione della Compagnia di San Paolo, con sede in Torino, ha approvato il nuovo statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvato ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 356/1990, il nuovo statuto adottato dalla Compagnia di San Paolo, con sede in Torino, di cui al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1995

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

STATUTO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO DI TORINO

Titolo I

SCOPI - SEDE - PATRIMONIO

Art. 1.

La Compagnia di San Paolo — già Istituto bancario San Paolo di Torino — (qui di seguito «Compagnia») è un ente avente propria personalità giuridica; essa residua dal conferimento attuato dall'Istituto bancario San Paolo di Torino, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e approvato con decreto del Ministro del tesoro in data 28 ottobre 1991.

La Compagnia è disciplinata dal presente statuto e dalle norme dettate dagli articoli 11 e seguenti del predetto decreto legislativo.

La Compagnia è sottoposta alla vigilanza del Ministero del tesoro, giusta il disposto dell'art. 14 del decreto legislativo citato.

Art. 2.

La Compagnia ha sede in Torino.

Art. 3.

La Compagnia persegue finalità di interesse pubblico e di utilità sociale, in particolare nei settori della ricerca scientifica, economica e giuridica, dell'istruzione, dell'arte, della cultura, della sanità, dell'assistenza e della tutela delle categorie sociali più deboli.

Art. 4.

La Compagnia ha piena capacità sia di diritto pubblico sia di diritto privato.

Essa può operare, in Italia e all'estero, nei modi e con gli strumenti che saranno, di volta in volta, ritenuti idonei per il conseguimento delle finalità istituzionali.

La Compagnia, per il conseguimento dei suoi scopi, potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari nei limiti di legge e del presente statuto.

La Compagnia può altresì promuovere:

l'istituzione di persone giuridiche di diritto comune ai sensi dell'art. 12 del codice civile, in relazione alla necessità di specializzare le finalità dei singoli settori di intervento;

la raccolta, la conservazione e la gestione di beni quali opere d'arte, collezioni in genere, beni culturali di valore storico, scientifico e sociale o di interesse ambientale.

La Compagnia, fintanto che ne sia titolare, amministra la partecipazione nella società «San Paolo Bank Holding S.p.a.».

La Compagnia, che non può esercitare direttamente l'attività bancaria, può possedere partecipazioni di minoranza al capitale di altre imprese bancarie e finanziarie. Può inoltre possedere partecipazioni diverse da quelle bancarie e finanziarie, purché strumentali o comunque connesse al conseguimento dello scopo della Compagnia.

La Compagnia potrà contrarre debiti con le società di cui detiene partecipazioni, o ricevere garanzie dalle stesse, entro il limite complessivo del 10% del proprio patrimonio.

La Compagnia non può contrarre debiti, né ricevere garanzie, né prestarne per un importo complessivo superiore al 20% del proprio patrimonio.

Art. 5.

Il patrimonio della Compagnia è costituito inizialmente dalle partecipazioni nonché dai beni, cespiti, rapporti ed attività non conferiti. Esso di norma si incrementa per effetto di:

tutti gli accantonamenti a riserva di qualunque specie;

liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio;

avanzi di gestione non destinati ad erogazioni.

Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la Compagnia utilizza:

1) proventi e rendite derivanti dalla gestione del patrimonio, detratte le spese di funzionamento e gli accantonamenti destinati alla riserva per la sottoscrizione di aumenti di capitale di cui al successivo art. 20, primo comma;

2) eventuali liberalità non destinate al patrimonio.

Una quota non inferiore a 1/15 dei proventi al netto delle spese di funzionamento e delle riserve per la sottoscrizione di cui al comma precedente è destinata agli scopi previsti dall'art. 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e relative disposizioni d'attuazione.

Titolo II

ORGANI DELLA COMPAGNIA

Art. 6.

Sono organi della Compagnia:

a) il presidente;

b) il consiglio generale;

c) il comitato di gestione;

d) il collegio sindacale;

e) il segretario generale.

Titolo III

PRESIDENTE

Art. 7.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro del tesoro.

Il presidente:

a) ha la legale rappresentanza della Compagnia di fronte ai terzi;

b) presiede le adunanze del consiglio generale e del comitato di gestione;

c) assume nell'interesse della Compagnia qualsiasi provvedimento ricadente nella competenza del comitato di gestione ove ricorrano motivi di urgenza, riferendone al medesimo in occasione della prima adunanza.

Al presidente possono essere delegati poteri concernenti le decisioni sulle spese e le erogazioni a scopi di beneficenza, culturali e di pubblico interesse; egli esercita, altresì, eventuali ulteriori poteri che il comitato di gestione ritenga di delegargli.

In caso di assenza o di impedimento del presidente ne assume i poteri a tutti gli effetti rispettivamente il vice presidente, oppure, in caso di nomina di più vice presidenti ai sensi del successivo art.10; il vice presidente più anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina, quello più anziano di età.

Quando il vice presidente, o i vice presidenti se nominati, sono assenti o impediti, i poteri del presidente vengono esercitati dal consigliere nominato dal Ministro del tesoro. Qualora il consigliere nominato dal Ministro del tesoro rivesta anche la carica di vice presidente, i poteri del presidente, in caso di assenza o di impedimento del presidente e dell'altro/i vice presidente/i se nominato/i, sono deferiti agli altri consiglieri, secondo l'ordine di successione stabilito dal consiglio generale.

Al presidente della Compagnia compete un compenso annuo fisso, nonché medaglie di presenza e diarie determinati dal Ministro del tesoro su proposta del consiglio generale, ed il rimborso delle spese occasionate dalla carica

Titolo IV

CONSIGLIO GENERALE

Art. 8.

Il consiglio generale è composto dal presidente e dai consiglieri così nominati

uno con decreto del Ministro del tesoro,

due dal comune di Torino,

due dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino;

uno dall'amministrazione provinciale di Torino;

uno dal comune di Genova;

uno dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova,

uno dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano,

uno dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma

Del consiglio fanno altresì parte i consiglieri cooptati come in appresso

Il consiglio coopta entro trenta giorni dalla prima seduta un numero di consiglieri compreso tra un minimo di sei ed un massimo di nove, scelti tra eminenti personalità italiane o straniere, dotate di comprovata capacità ed esperienza nei settori della ricerca scientifica, ricerca economica e giuridica, dell'istruzione, dell'arte, della cultura, della sanità, dell'assistenza e della tutela delle categorie socialmente più deboli. La relativa deliberazione viene assunta a maggioranza qualificata

Il consiglio dura in carica quattro anni. Tutti i consiglieri scadono con l'approvazione, da parte del Ministro del tesoro, del bilancio consuntivo dell'ultimo anno di carica; essi possono essere rinominati.

Le dimissioni dei componenti il consiglio devono essere notificate anche alle autorità che hanno effettuato la nomina; quelle dei consiglieri cooptati devono essere notificate solo al presidente.

Il non intervento a tre sedute consecutive senza giustificazione produce la decadenza d'ufficio del consigliere, decadenza che deve essere notificata all'autorità che ha provveduto alla nomina.

Quando nel corso del quadriennio si verifichi, per qualsiasi motivo, una vacanza nel consiglio, il presidente provoca la nomina del nuovo consigliere, che dura in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso

Tutti i consiglieri devono possedere requisiti di onorabilità, rigore morale e prestigio pubblico.

Ai componenti del consiglio generale si applicano le cause di incompatibilità stabilite dalla legge e dall'autorità di vigilanza, tempo per tempo vigenti.

I componenti il consiglio generale non possono comunque assumere la carica di amministratore o di sindaco in più di nove società direttamente o indirettamente controllate — ai sensi dell'art. 2359 del codice civile — dalla Compagnia. Il consiglio generale può altresì stabilire ulteriori regole per l'assunzione di cariche sociali in società partecipate.

Ai componenti il consiglio generale viene riconosciuto un compenso annuo fisso determinato dal Ministro del tesoro, su proposta del consiglio generale.

Tale compenso non è cumulabile con quello spettante ai medesimi quali componenti gli organi sociali di società direttamente o indirettamente controllate dalla Compagnia.

In caso di nomina negli organi sociali delle società controllate, all'atto dell'accettazione i componenti il consiglio generale della Compagnia dovranno dichiarare se optino per il compenso previsto per la carica rivestita nella Compagnia o per il compenso previsto per i componenti gli organi sociali delle società controllate.

Nel primo caso gli emolumenti spettanti ai componenti il consiglio generale, quali componenti gli organi sociali delle società direttamente controllate, saranno devoluti alla Compagnia medesima. Nel secondo caso il cumulo dei compensi non potrà comunque superare quello più alto previsto in una qualsiasi delle società controllate.

Ai componenti il consiglio generale spettano le diarie e le medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del consiglio generale e del comitato di gestione, determinate dal Ministro del tesoro su proposta del consiglio generale; gli amministratori hanno inoltre diritto al rimborso delle spese occasionate dalla carica.

Art 9.

Il consiglio generale è convocato almeno quattro volte l'anno, in relazione agli adempimenti di cui all'art.17 del presente statuto, e ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno. La convocazione deve aver luogo, altresì, quando almeno tre consiglieri o due sindaci ne facciano richiesta scritta al presidente, con indicazione delle ragioni che la determinano.

Il presidente stabilisce l'ordine del giorno.

Le sedute del consiglio generale si tengono di regola presso la sede della Compagnia; il consiglio generale può tuttavia riunirsi in qualunque altro luogo, in Italia o all'estero.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare deve essere inviato ai consiglieri ed ai sindaci effettivi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di quarantotto ore.

Per la validità delle sedute occorre l'intervento di un numero di membri che rappresenti la maggioranza dei consiglieri in carica e le relative deliberazioni devono ottenere il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Per le deliberazioni concernenti modifiche statutarie è richiesta una maggioranza pari a due terzi dei voti dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni concernenti persone vengono assunte a scrutinio segreto, quando ne sia fatta richiesta anche da un solo consigliere; in caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Il segretario generale interviene alle riunioni del consiglio generale.

I verbali delle deliberazioni del consiglio generale sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura del segretario generale della Compàgnia, che funge da segretario del consiglio e che può farsi coadiuvare da altro personale designato dal consiglio. In caso di assenza del segretario generale, le funzioni di segretario del consiglio saranno svolte da persona pure designata dal consiglio medesimo.

Art. 10.

Il consiglio generale definisce le linee programmatiche di intervento e formula gli indirizzi gestionali ai quali deve uniformarsi l'attività della Compagnia. Il consiglio generale stabilisce altresì i criteri per l'assegnazione e ripartizione dei fondi nei diversi settori di intervento.

Sono inoltre riservati alla esclusiva competenza del consiglio generale:

il potere di deliberare in materia di modificazione dello Statuto e di estinzione della compagnia medesima;

il potere di deliberare in ordine alle indicazioni di voto necessarie per la partecipazione all'assemblea della San Paolo Bank Holding S.p.a.;

le determinazioni inerenti la realizzazione di strutture stabili attinenti i diversi settori di intervento;

l'eventuale assunzione di servizi in concessione;

l'approvazione dei bilanci di cui al successivo art. 17;

la nomina dei componenti del comitato di gestione;

la nomina del segretario generale della Compagnia.

Il consiglio generale infine elegge annualmente tra i suoi componenti uno o più vice presidenti.

Titolo V

COMITATO DI GESTIONE

Art. 11.

Il comitato di gestione è composto da sette membri; ne fanno parte di diritto:

a) il presidente;

b) il o i vice presidenti;

c) il consigliere nominato dal Ministro del tesoro.

Gli altri membri sono eletti annualmente dal consiglio generale; in ogni caso, quattro dei membri del comitato di gestione debbono essere scelti tra i componenti del consiglio generale di cui al primo comma dell'art. 8, alinea 2 e seguenti, ed uno dei membri tra i componenti del consiglio generale cooptati ai sensi del precedente art. 8, terzo comma.

Il comitato di gestione ha tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Compagnia fatta eccezione per quelli espressamente riservati al consiglio generale.

Art. 12.

Il comitato di gestione è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Il presidente stabilisce l'ordine del giorno.

Le sedute del comitato di gestione si tengono di regola presso la sede della Compagnia; il comitato di gestione può altresì riunirsi in qualunque altro luogo, in Italia o all'estero.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai componenti il comitato di gestione ed ai sindaci effettivi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di ventiquattro ore.

Per la validità delle sedute occorre l'intervento di almeno la metà dei membri e le relative deliberazioni devono ottenere la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni concernenti persone vengono assunte a scrutinio segreto quando ne sia fatta richiesta anche da un solo componente; in caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Il segretario generale interviene alle riunioni del comitato di gestione.

I verbali delle deliberazioni del comitato di gestione sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura del segretario generale della Compagnia, che funge da segretario del comitato e che può farsi coadiuvare da altro personale designato dal consiglio generale. In caso di assenza del segretario generale, le funzioni di segretario del comitato saranno svolte da persona designata dal consiglio generale.

Titolo VI

COLLEGIO SINDACALE

Art. 13.

I sindaci della Compagnia, che devono essere iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti ovvero negli albi professionali di cui all'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, sono così nominati:

un sindaco effettivo e un sindaco supplente dal comune di Torino;

un sindaco effettivo e un sindaco supplente dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino;

un sindaco effettivo e un sindaco supplente dall'amministrazione provinciale di Torino;

un sindaco effettivo ed un sindaco supplente da uno degli enti di seguito indicati, osservando il criterio della rotazione, nell'ordine:

C.C.I.A.A. di Roma;

C.C.I.A.A. di Milano;

C.C.I.A.A. di Genova;

comune di Genova;

un sindaco effettivo, presidente del collegio sindacale, ed un sindaco supplente con decreto del Ministro del tesoro.

I sindaci durano in carica quattro anni; il quadriennio ha la stessa decorrenza di quello del consiglio generale.

Tutti i sindaci, che scadono con l'approvazione, da parte del Ministro del tesoro, del bilancio consuntivo dell'ultimo anno di carica, possono essere rinominati.

Ai componenti gli organi di controllo si applicano le cause di incompatibilità stabilite dalla legge e dall'autorità di vigilanza, tempo per tempo vigenti.

I membri del collegio sindacale non possono comunque assumere la carica di sindaco o di amministratore in più di nove società, direttamente o indirettamente controllate dalla Compagnia, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. Il consiglio generale può altresì stabilire ulteriori regole per l'assunzione di cariche sociali in società partecipate.

Ai sindaci effettivi compete un compenso annuo fisso, nonché le medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali, e le diarie determinati dal Ministro del tesoro su istanza del consiglio generale, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica.

Tale compenso non è cumulabile con quello spettante ai medesimi quali componenti gli organi sociali di società direttamente o indirettamente controllate dalla Compagnia.

In caso di nomina negli organi sociali delle società controllate, all'atto dell'accettazione i sindaci della Compagnia dovranno dichiarare se optino per il compenso previsto per la carica di sindaco della Compagnia o per il compenso previsto per i componenti degli organi sociali delle società controllate.

Nel primo caso gli emolumenti spettanti ai sindaci della Compagnia, quali organi sociali delle società direttamente controllate, saranno devoluti alla Compagnia medesima. Nel secondo caso il cumulo dei compensi non potrà comunque essere superiore alla somma dei compensi spettanti ai componenti il collegio sindacale della «San Paolo Bank Holding S.p.a.» e «Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a.».

Art. 14.

Il collegio dei sindaci esercita le funzioni indicate nel decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni e nell'art. 2403 e seguenti del codice civile.

I sindaci effettivi assistono alle sedute del consiglio generale e possono assistere a quelle del comitato di gestione.

Titolo VII

SEGRETARIO GENERALE

Art. 15.

Il segretario generale è nominato con deliberazione del consiglio generale della Compagnia.

Il segretario generale è a capo della struttura della Compagnia.

In particolare il segretario generale:

a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio generale del comitato di gestione e delle decisioni del presidente;

b) interviene alle adunanze del consiglio generale e del comitato di gestione senza diritto di voto;

c) svolge tutte le altre funzioni affidategli dal consiglio generale e dal comitato di gestione, nonché tutte le operazioni non riservate specificamente ad altri organi.

Titolo VIII

COMITATI TECNICI E SCIENTIFICI

Art. 16.

Il consiglio generale può nominare comitati tecnici e scientifici formati da esperti, scelti tra personalità di particolare competenza e riconosciuto valore nelle aree di intervento della Compagnia.

I comitati tecnici e scientifici sono organi di consulenza; i compiti, la durata e le modalità di funzionamento sono definiti dal consiglio generale.

Titolo IX

BILANCIO E UTILI

Art. 17.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il consiglio generale, sentita la relazione del collegio sindacale, approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Entro il 31 ottobre di ogni anno il consiglio generale approva il bilancio preventivo per l'anno successivo.

Il consiglio generale trasmette entro dieci giorni il bilancio preventivo e quello consuntivo al Ministro del tesoro per l'approvazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. Gli stessi si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione.

Il comitato di gestione predispone la relazione e gli schemi dei bilanci da sottoporre all'approvazione del consiglio generale.

Il bilancio preventivo fissa i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese di funzionamento e a quelle direttamente destinate al perseguimento delle finalità istituzionali. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione del patrimonio e della situazione economico-finanziaria della Compagnia.

La relazione che accompagna i bilanci deve, tra l'altro, illustrare la politica degli accantonamenti e degli investimenti, con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità del patrimonio della Compagnia.

Titolo X

FONDAZIONE DELL'ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO
PER LA CULTURA, LA SCIENZA E L'ARTE
EDUCATORIO DUCHESSA ISABELLA E UFFICIO PIO

Art. 18.

La Compagnia può perseguire i propri fini istituzionali anche avvalendosi dei seguenti enti: la fondazione dell'Istituto bancario San Paolo di Torino per la cultura, la scienza e l'arte, l'Educatorio duchessa Isabella e l'Ufficio Pio, che operano in conformità ai rispettivi statuti.

Titolo XI

LIQUIDAZIONE

Art. 19.

Nel caso di liquidazione della Compagnia, l'eventuale residuo netto del patrimonio sarà devoluto, in conformità alla deliberazione del consiglio generale approvata dal Ministro del tesoro, ad enti che perseguono fini analoghi a quelli della Compagnia.

Titolo XII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 20.

La Compagnia, fintanto che mantiene il controllo della «San Paolo Bank Holding S.p.a.», accantona ogni esercizio una quota non inferiore al 10% dei proventi e delle rendite di cui al precedente art. 5, punto 1, ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della «San Paolo Bank Holding S.p.a.». La riserva può essere investita esclusivamente in titoli della «San Paolo Bank Holding S.p.a.», della «Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a.» e/o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Il primo consiglio generale è composto dai membri del consiglio di amministrazione della Compagnia in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto e dal presidente del consiglio medesimo.

Il consiglio generale procede, entro trenta giorni dalla approvazione del presente statuto, alla cooptazione di sette membri ai sensi dell'art. 8, terzo comma. Per la relativa deliberazione è richiesta la maggioranza assoluta dei membri in carica più uno.

Il primo comitato di gestione è composto da membri del comitato esecutivo in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, integrato ai sensi dell'art. 11, secondo comma.

Il consiglio generale scade a norma dell'art. 8 fatta eccezione per i consiglieri cooptati per la prima volta ai sensi del precedente terzo comma, per i quali il quadriennio decorre dalla scadenza del mandato in corso alla data di entrata in vigore del presente statuto.

La norma di cui all'art. 13, primo comma, alinea 4 e 5, trova applicazione successivamente all'approvazione da parte del Ministro del tesoro del bilancio consuntivo al 31 dicembre 1995. Sino a tale data rimane in carica il collegio sindacale nell'assetto esistente al momento di entrata in vigore del presente statuto.

Per i componenti degli organi amministrativi e di controllo che alla data di entrata in vigore del presente statuto rivestano cariche amministrative e di controllo in società facenti parte dei Gruppo creditizio San Paolo, le norme sulla incompatibilità di cui all'art. 8, nono comma, e all'art. 13, terzo comma, non trovano applicazione sino al 30 giugno 1996 — fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1 del decreto ministeriale 1° febbraio 1995, n. 561020 — avendo le società conferitarie posto in atto operazioni di concentrazione con altri enti creditizi.

Coloro che ai sensi del secondo comma del decreto ministeriale 26 novembre 1993, n. 243265, hanno mantenuto cariche nell'ente conferente, nelle società conferitarie e nella società o enti che con esse compongono il gruppo creditizio, potranno essere confermati nella carica ricorrendo i presupposti di cui al precitato decreto ministeriale 1° febbraio 1995.

Per le proprie esigenze di funzionamento e per il raggiungimento delle proprie finalità, la Compagnia potrà avvalersi di uffici e di personale delle società conferitarie.

Al personale della Compagnia si applicano le norme del rapporto di lavoro di diritto privato, settore credito.

95A2125

DECRETO 29 marzo 1995.

Raccolta del risparmio tra i propri dipendenti delle società di capitali e cooperative, nonché tra soci degli enti e società cooperative costituite tra dipendenti di una medesima amministrazione pubblica.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che definisce «raccolta del risparmio» l'attività di acquisizione di fondi con obbligo di rimborso;

Visto il comma 2 del medesimo articolo, che vieta ai soggetti diversi dalle banche la raccolta del risparmio tra il pubblico;

Visto il comma 3 dell'articolo in parola, che attribuisce al CICR il potere di stabilire limiti e criteri, anche con riguardo all'attività ed alla forma giuridica dei soggetti, in base ai quali talune forme di acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, tra cui quella effettuata presso soci e dipendenti, non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico;

Visto il comma 1 dell'art. 106 del medesimo decreto, in base al quale l'esercizio nei confronti del pubblico di attività quali, tra l'altro, la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'UIC;

Visto il comma 4 del medesimo articolo, nel quale viene precisato che il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;

Visti gli articoli 130 e 131 del citato decreto legislativo, che assoggettano a sanzione penale l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico effettuata in violazione dell'art. 11 sopra citato;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 3 marzo 1994 che ha, tra l'altro, disciplinato la raccolta di risparmio presso soci, rinviando ad una propria successiva delibera la definizione di limiti e criteri mediante i quali può essere effettuata la raccolta di risparmio presso i dipendenti;

Ritenuta l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 385/1993;

Su proposta formulata dalla Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

Raccolta del risparmio presso dipendenti

1. Le società di capitali e le società cooperative possono raccogliere risparmio presso i propri dipendenti purché:

tale facoltà sia prevista nello statuto della società;

l'ammontare della raccolta sia contenuta entro il limite complessivo del capitale versato e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Per le società cooperative l'ammontare della raccolta presso dipendenti, unitamente a quello della raccolta presso soci, deve essere ricompreso nel limite già previsto dalla delibera del CICR del 3 marzo 1994 per la raccolta presso soci.

2. La raccolta presso dipendenti non può comunque avvenire con strumenti «a vista» o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.

Art. 2.

Raccolta del risparmio tra soci degli enti e società cooperative costituite tra dipendenti di una medesima amministrazione pubblica.

1. Gli enti e le società cooperative svolgenti attività finanziaria — costituiti entro il 1° gennaio 1993 tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica — possono, in via transitoria, raccogliere risparmio tra i propri soci purché lo statuto preveda che:

la compagine sociale sia costituita esclusivamente da dipendenti pubblici in servizio;

i fondi raccolti vengano impiegati esclusivamente per fini mutualistici nell'ambito sociale, entro il limite del quinto cedibile per ciascun dipendente. I fondi non destinati a tale scopo devono essere investiti in titoli di stato, obbligazioni e depositi bancari, quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari;

l'amministrazione pubblica da cui i soci dipendono approvi lo statuto dell'ente o società cooperativa e nomini almeno un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale della società medesima;

almeno la quinta parte degli utili netti annuali sia destinata all'aumento del patrimonio ovvero di fondi equivalenti.

2. Ai fini del presente decreto, per «amministrazione pubblica» vanno intesi esclusivamente le amministrazioni centrali dello Stato, gli altri enti territoriali, nonché gli enti strumentali a questi ultimi.

3. L'adeguamento dello statuto alle suddette previsioni deve avvenire entro il 31 dicembre 1995 ed, entro la medesima data, deve esserne data notizia all'UIC, inviando copia dello statuto e dell'ultimo bilancio disponibile.

4. La raccolta tra i dipendenti pubblici non può comunque avvenire con strumenti «a vista» o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione.

2. Le società che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano in essere operazioni di raccolta di risparmio presso i dipendenti di cui al precedente art. 1, si uniformeranno alle disposizioni contenute nel presente decreto entro il 31 dicembre 1997.

3. La Banca d'Italia emana istruzioni applicative sulle materie regolamentate dal presente decreto.

4. Il CICR si riserva di intervenire nuovamente sulla disciplina della raccolta del risparmio tra soci degli enti e cooperative costituite tra dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, tenendo conto dell'informativa che la Banca d'Italia — sentito l'UIC — fornirà sulla materia entro il 31 dicembre 1996.

Roma, 29 marzo 1995

Il Ministro: DINI

95A2092

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 ottobre 1994.

Attuazione delle direttive 93/26/CEE e 93/56/CEE della Commissione, relative a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
E CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 8, lettera *e)*, della suindicata legge;

Visto il decreto 13 novembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 13 dicembre 1985, recante l'elenco dei prodotti di origine minerale e chimico-industriali che possono essere impiegati nell'alimentazione degli animali, rettificato con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 30 luglio 1986 e modificato da ultimo con decreto 17 agosto 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1991;

Viste le direttive 93/26/CEE e 93/56/CEE, che modificano la direttiva 82/471/CEE, nella parte relativa agli allegati;

Ritenuto necessario adeguare la vigente normativa nazionale alle disposizioni contenute nelle suindicate direttive comunitarie, nell'ambito del necessario adeguamento al progresso delle conoscenze in campo scientifico o tecnico;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Sentita la Commissione tecnica mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 18 ottobre 1994;

Visto l'art. 6, *sub u)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Vista a legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato *B* al decreto 13 novembre 1985, citato nelle premesse, è modificato conformemente all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 1994

p. *Il Ministro della sanità*
NISTICÒ

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
POLI BORTONE

p. *Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
AMMASSARI

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 60

ALLEGATO

1. Nel gruppo 2, « Composti azotati non proteici », è aggiunto, al punto 2.2 « Sali di ammonio », il seguente prodotto

1	2	3	4	5	6	7
Denominazione dei gruppi di prodotti	Denominazione del prodotto	Designazione della sostanza attiva o identità del microorganismo	Substrato di coltivazione (eventuali specificazioni)	Caratteristiche di composizione del prodotto	Specie animale	Disposizioni particolari
	« 2.2.3 Solfato di ammonio, soluzione acquosa	$(NH_4)_2SO_4$	—	Solfato di ammonio min. 35 %.	Ruminanti dall'inizio della ruminazione	Dichiarazione da apporre sull'etichetta o sull'imballaggio del prodotto: — menzione: « solfato di ammonio », — tenore di azoto e di umidità, — specie animale — per i giovani ruminanti, il tasso di incorporazione nella razione giornaliera non deve superare lo 0,5 % Dichiarazioni da apporre sull'etichetta o sull'imballaggio degli alimenti composti: — menzione: « solfato di ammonio », — tasso d'incorporazione del prodotto nell'alimento, — apporto di azoto non proteico, espresso in proteina greggia (% della proteina greggia totale), — indicazione nel modo d'impiego del tenore di azoto non proteico da non superare nella razione giornaliera, secondo la specie animale, — per i giovani ruminanti, il tasso di incorporazione nella razione giornaliera non deve superare lo 0,5 % »

1 Nel gruppo 3 « Aminoacidi e loro sali »

a) Al punto 3.1 « Metionina » è aggiunto il seguente prodotto

1	2	3	4	5	6	7
Denominazione dei gruppi di prodotti	Denominazione del prodotto	Designazione della sostanza attiva o identità del microrganismo	Substrato di coltivazione (eventuali specificazioni)	Caratteristiche di composizione del prodotto	Specie animale	Disposizioni particolari
	« 3.1.5 DL-metionina, tecnicamente pura protetta con il copolimero vinilpiridina/stirene	$CH_3S(CH_2)_2$-$CH(NH_2)$-COOH	—	DL-metionina: min. 65 % copolimero vinilpiridina/stirene: max. 3 %	vacche da latte	Dichiarazioni da apporre sull'etichetta o sull'imballaggio del prodotto: — "Metionina protetta con il copolimero vinilpiridina/stirene" — tenore di DL-metionina e di umidità — specie animale »

b) Nel gruppo 3.2 « Lisina », sono aggiunti i seguenti prodotti

1	2	3	4	5	6	7
Denominazione dei gruppi di prodotti	Denominazione del prodotto	Designazione della sostanza attiva o identità del microrganismo	Substrato di coltivazione (eventuali specificazioni)	Caratteristiche di composizione del prodotto	Specie animale	Disposizioni particolari
	« 3.2.7 Miscugli di: a) Monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, e b) DL-metionina, tecnicamente pura protetto con il copolimero vinilpiridina/stirene	NH_2-$(CH_2)_4$-$CH(NH_2)$-COOH-HCl $CH_3S(CH_2)_2$-$CH(NH_2)$-COOH	—	L-lisina + DL-metionina: min. 50 % (di cui DL-metionina: min. 15 %) Copolimero vinilpiridina/stirene: max. 3 %	vacche da latte	Dichiarazioni da apporre sull'etichetta o sull'imballaggio del prodotto: — la menzione "miscuglio di monocloridrato di L-lisina e di DL-metionina protetto con il copolimero vinilpiridina/stirene" — tenore di L-lisina, di DL-metionina e di umidità — specie animale »

2. Il testo del gruppo « Analoghi idrossilati di aminoacidi » è sostituito dal testo seguente

1	2	3	4	5	6	7
Denominazione dei gruppi di prodotti	Denominazione del prodotto	Designazione della sostanza attiva o identità del microrganismo	Substrato di coltivazione (eventuali specificazioni)	Caratteristiche di composizione del prodotto	Specie animale	Disposizioni particolari
« 4 Analoghi di aminoacidi						
4.1 Analoghi della metionina	4.1.1 Analogo idrossilato della metionina	$CH_3S(CH_2)_2$-CH(OH)-COOH	—	Acidi totali: min. 85 % Acido monomero: min. 65 %	Tutte le specie animali.	Dichiarazioni da apporre sull'etichetta o sull'imballaggio del prodotto: — secondo il caso, la denominazione conformemente alla colonna 2 — il tenore totale di acidi e di acido monomero per il prodotto 4.1.1, e il tenore di acido monomero per il prodotto 4.1.2 — il tenore di umidità — la specie animale Dichiarazioni da apporre sull'etichetta o sull'imballaggio degli alimenti composti: — secondo il caso, la denominazione conformemente alla colonna 2 — il tenore totale di acidi e di acido monomero per il prodotto 4.1.1 ed il tenore di acido monomero per il prodotto 4.1.2 — il tasso d'incorporazione del prodotto nell'alimento »
	4.1.2 Sale calcico dell'analogo idrossilato della metionina	$[CH_3$-S-$(CH_2)_2$-CH(OH)-$COO]_2Ca$	—	Acido monomero: min. 83 % Calcio: max. 12 %		

95A2093

DECRETO 21 marzo 1995.

Riconoscimento dell'acqua minerale naturale Val Madre di Fusine.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA

Vista la domanda in data 11 luglio 1994 con la quale la società Val Madre S.p.a., con sede in Sondrio, galleria Campello, 12, ha chiesto il riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua minerale da denominarsi «Val Madre» rinvenuta nell'ambito del permesso di ricerca «Baita Forni» nel territorio del comune di Fusine (Sondrio);

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993;

Visto il sopra richiamato decreto legislativo n. 105/1992;

Visto il parere della terza sezione del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 1° marzo 1995;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua minerale denominata Val Madre di Fusine (Sondrio).

Art. 2.

Le indicazioni per le relative etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà notificato alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Art. 4.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle comunità europee.

Roma, 21 marzo 1995

Il direttore generale reggente: D'ALBA

95A2094

DECRETO 21 marzo 1995.

Riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Luna» di Primaluna.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA

Vista la domanda in data 12 ottobre 1994 con la quale la società Norda S.p.a., con sede in Milano, via Bartolini n. 9, ha chiesto il riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua denominata «Luna» che sgorga nella concessione mineraria Introbio sita nei comuni di Introbio e Primaluna;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993;

Visto il sopra richiamato decreto legislativo n. 105/1992;

Visto il parere della terza sezione del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 1° marzo 1995;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua minerale denominata «Luna» di Primaluna.

Art. 2.

Le indicazioni per le relative etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici - Indicata per le diete povere di sodio».

Art. 3.

Il presente decreto sarà notificato alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle comunità europee.

Roma, 21 marzo 1995

Il direttore generale reggente: D'ALBA

95A2095

DECRETO 21 marzo 1995.

Riconoscimento dell'acqua minerale naturale Presolana di Clusone.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA

Vista la domanda in data 29 luglio 1994 con la quale la società Fonti Pineta S.p.a., con sede in Bergamo, piazza Matteotti, 20, ha chiesto il riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua denominata Presolana che sgorga nella concessione mineraria «Fonte Sales» sita nel comune di Clusone (Bergamo);

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993;

Visto il sopra richiamato decreto legislativo n. 105/1992;

Visto il parere della terza sezione del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 1° marzo 1995;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua minerale denominata «Presolana» di Clusone (Bergamo).

Art. 2.

Le indicazioni per le relative etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà notificato alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle comunità europee.

Roma, 21 marzo 1995

Il direttore generale reggente: D'ALBA

95A2096

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 marzo 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Flor agricola Trevi - Soc. coop. a r.l.», in Perugia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 6 giugno 1994 effettuata nei confronti della società cooperativa «Flor agricola Trevi - Soc. coop.a r.l.» con sede in Perugia, in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Flor agricola Trevi - Soc. coop. a r.l.», con sede in Perugia, in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Brunelli, in data 30 marzo 1988, rep. n. 23726, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Zenobi Pierluigi, nato a Spoleto il 1° giugno 1939 ed ivi residente con studio in via Cacciatori delle Alpi n. 25/*a*, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 1995

Il Ministro: TREU

95A2155

DECRETO 31 marzo 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.R.E.C.I. - Costruzioni - Ristrutturazioni - Edili - Civili - Industriali - Società cooperativa a r.l.», in Senna Lodigiana, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 23 agosto 1994, con la quale il tribunale di Lodi ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «C.R.E.C.I. Costruzioni - Ristrutturazioni - Edili - Civili - Industriali - Società cooperativa a r.l.» in liquidazione, con sede in Senna Lodigiana (Lodi);

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «C.R.E.C.I. Costruzioni - Ristrutturazioni - Edili - Civili - Industriali - Società cooperativa a r.l.», in liquidazione, con sede in Senna Lodigiana (Lodi), costituita per rogito notaio dott. De Giovanni Orazio, in data 21 febbraio 1987, rep. n. 68760, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Giorgio Zanetti, nato a Seregno (Milano) il 7 aprile 1961 e residente in Milano - Besana, 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1995

Il Ministro: TREU

95A2156

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 novembre 1994.

Modificazioni alla deliberazione 30 dicembre 1992 in materia di procedure di dismissione delle partecipazioni dello Stato di cui agli articoli 15 e 18 della legge n. 359/1992.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria delibera del 30 dicembre 1992, con la quale sono state approvate le direttive sulle modalità e le procedure di cessione delle partecipazioni dello Stato nelle società per azioni derivanti dalla trasformazione degli enti pubblici economici e delle aziende autonome;

Visto in particolare il punto 7 della predetta delibera, che regola le procedure per l'affidamento degli incarichi di cui ai precedenti punti 4 e 6;

Ritenuto che, ai fini della determinazione del valore delle partecipazioni da dismettere e del conseguente collocamento dei titoli, appare opportuno salvaguardare l'esperienza acquisita dagli specialisti che hanno svolto analogo incarico per operazioni della stessa società, garantendo in tal modo la massima funzionalità dell'incarico stesso;

Ritenuto opportuno affiancare ai soggetti esteri affidatari dei collocamenti azionari ancora in corso, anche specialisti nazionali, al fine di assicurare il collocamento ottimale dei titoli sul mercato italiano;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato per il Tesoro;

Delibera:

Il punto 7 della deliberazione del 30 dicembre 1992, indicata in premessa, risulta così modificato: «Ai fini dell'affidamento degli incarichi di cui ai punti 4 e 6 dovranno essere in ogni caso acquisite offerte di non meno di tre specialisti nazionali e/o esteri, di cui almeno uno italiano, salva la facoltà di affidare l'incarico, in ragione della specifica esperienza acquisita e della funzionalità dell'incarico stesso, direttamente allo specialista che ha già svolto, anche congiuntamente con altri intermediari, analogo incarico per precedenti operazioni di dismissione di azioni della stessa società; in questo caso la misura dei compensi non dovrà essere superiore, a quella stabilita per le precedenti operazioni, e il soggetto estero eventualmente affidatario del collocamento potrà essere affiancato da uno specialista nazionale; negli altri casi la compresenza almeno di uno specialista nazionale potrà essere assicurata per il migliore collocamento delle azioni anche sul mercato italiano. L'incarico di cui al punto 4 dovrà essere conferito dal soggetto proprietario conformemente a quanto previsto dalle disposizioni statutarie, valutate, anche sul piano qualitativo, le offerte degli specialisti di cui sopra».

Roma, 22 novembre 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

95A2099

DELIBERAZIONE 20 dicembre 1994.

Modificazioni alla deliberazione del CICS in materia di finanziamenti agevolati ad imprese miste nei Paesi in via di sviluppo.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante la «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo»;

Visto, in particolare, l'art. 7 della predetta legge che ha previsto la possibilità di concedere — a valere del Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale — crediti agevolati alle imprese italiane con il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste di investitori pubblici e privati, del Paese destinatario, nonché di altri Paesi;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha soppresso alcuni Comitati interministeriali, tra i quali anche il CICS;

Visto, altresì, il successivo comma 24 del medesimo art. 1, il quale prevede che mediante apposito regolamento governativo siano definite le funzioni dei Comitati interministeriali soppressi;

Visto l'art. 6, comma 4, del regolamento recante la definizione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373;

Vista la delibera n. 53 del 23 dicembre 1993 con la quale il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), in ottemperanza a quanto disposto dal comma 2 del succitato art. 7, ha deliberato in ordine ai criteri ed alle condizioni per la concessione dei crediti agevolati ivi previsti;

Considerato che l'art. 4, comma 7, della delibera CICS sopra citata prevede che, qualora il finanziamento agevolato alle imprese italiane per la parziale copertura della loro quota capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo sia a fronte di partecipazioni espresse in valuta estera, il Mediocredito centrale determini l'importo massimo di finanziamento in lire ai tassi di cambio vigenti sul mercato alla data di approvazione del finanziamento da parte del CICS medesimo;

Valutata la necessità di indicare un nuovo termine per la determinazione del tasso di cambio essendo venuto meno quello che faceva riferimento alla data di approvazione del finanziamento da parte del CICS, ormai soppresso;

Vista la proposta del Ministro degli affari esteri n. 010162 del 9 dicembre 1994;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato agli affari esteri;

Delibera:

L'art. 4, comma 7, della delibera del CICS indicata nelle premesse è così modificato:

«Qualora il finanziamento agevolato sia a fronte di partecipazione espressa in valuta estera, l'importo massimo del finanziamento in lire, che non potrà comunque superare i venti miliardi di lire per singola iniziativa, sarà determinato dal Mediocredito centrale utilizzando i tassi di cambio vigenti sul mercato alla data del decreto del Ministero del tesoro».

Roma, 20 dicembre 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

Registrata alla Corte dei conti il 24 marzo 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 42

95A2097

DELIBERAZIONE 10 gennaio 1995.

Programmazione dei fondi F.I.O. alla regione Toscana.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 493, recante: «Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia» che dà facoltà al CIPE di destinare le somme resesi disponibili, in seguito a revoche disposte dal medesimo, a progetti avviabili ad esecuzione entro centottanta giorni dalla delibera CIPE;

Vista la delibera del 19 dicembre 1989 con cui è stato ammesso a finanziamento il progetto presentato dalla regione Toscana (FIO '84, n. 75) denominato «Museo d'arte contemporanea di Firenze» per l'importo di 18 miliardi di lire;

Visto l'accordo di programma per la ripresa e l'accelerazione degli investimenti nella regione Toscana, siglato il 24 novembre 1993, che prevedeva tra l'altro il completamento del progetto «Museo d'arte contemporanea di Firenze» con una spesa globale di L. 25.490.156.244;

Vista la propria delibera in data 13 aprile 1994 con la quale sono stati revocati i finanziamenti relativi al sopraindicato progetto per sopravvenuta carenza dei requisiti richiesti dalla normativa che disciplina il Fondo investimenti occupazione e per non aver ottenuto nei termini stabiliti dell'accordo di programma il previsto cofinanziamento da parte del comune di Firenze (15 febbraio 1994);

Considerato che successivamente alla data prevista nell'accordo di programma la giunta del comune di Firenze ha deliberato in data 11 aprile 1994 il previsto cofinanziamento di L. 7.490.156.244, nonché in data 29 novembre 1994 l'ulteriore importo di L. 4.716.000.000 necessario alla copertura finanziaria per il progetto in questione;

Tenuto conto che la regione Toscana considera tale progetto di prioritaria importanza e meritevole di essere completato anche al fine di non vanificare le opere già effettuate per un importo di circa 6 miliardi di lire;

Tenuto conto che a valere sulle somme revocate alla regione Toscana per progetti F.I.O. non inerenti il settore ambientale è attualmente disponibile la somma complessiva di L. 6.628.700.000 e che la regione stessa ha chiesto la riallocazione dei fondi per portare a completamento le opere relative al Museo d'arte contemporanea di Firenze;

Considerato che la regione Toscana ha dichiarato la pronta cantierabilità dei lavori oggetto dell'intervento;

Delibera:

È assegnata alla regione Toscana, a valere sulle disponibilità derivanti da revoche di progetti F.I.O., la somma complessiva di L. 6.628.700.000 da destinarsi agli interventi concernenti il Museo d'arte contemporanea di Firenze.

Il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio verificherà che entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente delibera i lavori siano avviati, segnalando ogni eventuale ritardo; in particolare dovrà essere verificato che il comune di Firenze provveda ad impegnare a carico dello stanziamento di bilancio 1995 la somma di L. 4.716.000.000, secondo quanto deliberato con il provvedimento della giunta richiamato in premessa.

Roma, 10 gennaio 1995

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

Registrata alla Corte dei conti il 24 marzo 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 41

95A2098

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 11 aprile 1995.

Piano di ripartizione dell'anticipazione del contributo statale connesso alle elezioni regionali del 23 aprile 1995.

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'art. 23, comma 2, del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, che ha disposto che le anticipazioni dei contributi ai partiti politici per le spese elettorali in occasione delle campagne per le elezioni regionali del 23 aprile 1995 siano commisurate alla rappresentanza dei partiti politici nella Camera dei deputati e nel Senato della Repubblica;

Viste le disposizioni di attuazione del citato articolo, approvate dall'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati in data 11 aprile 1995;

Viste le domande di erogazione dei Presidenti dei gruppi parlamentari;

Vista la deliberazione con la quale l'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati in data 11 aprile 1995 ha approvato il piano di ripartizione dell'anticipazione del contributo statale connesso alle elezioni del 23 aprile 1995 per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario e ne ha sospeso l'erogazione per una quota pari al 2,5 per cento dell'anticipazione stessa;

Visti gli articoli 2 e 6 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa, allegata al presente decreto di cui fa parte integrante, con la quale è stato approvato il piano di ripartizione dell'anticipazione e ne è stata sospesa l'erogazione per una quota pari al 2,5 per cento dell'anticipazione stessa fino alla scadenza del termine di cinque giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del piano di ripartizione dell'anticipazione senza che ad esso siano state presentate contestazioni.

Roma, 11 aprile 1995

Il Presidente
PIVETTI

Il Segretario generale
ZAMPINI

ALLEGATO

XII LEGISLATURA

Deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 62/1995

OGGETTO: Approvazione del piano di ripartizione dell'anticipazione del contributo statale connesso alle elezioni del 23 aprile 1995 per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario.

Riunione di martedì 11 aprile 1995, ore 11.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visto l'art. 23, comma 2, del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, che ha disposto che le anticipazioni dei contributi ai partiti politici per le spese elettorali in occasione delle campagne per le elezioni regionali del 23 aprile 1995 siano commisurate alla rappresentanza dei partiti politici nella Camera dei deputati e nel Senato della Repubblica;

Vista la propria deliberazione in data odierna con la quale sono state adottate disposizioni di attuazione del predetto articolo;

Considerato che occorre procedere alla determinazione del piano di ripartizione dell'anticipazione del contributo statale connesso alle elezioni del 23 aprile 1995 per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario;

Viste le domande di erogazione dei Presidenti dei gruppi parlamentari;

Delibera:

Il piano di ripartizione dell'anticipazione del contributo statale connesso alle elezioni del 23 aprile 1995 per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario, è determinato secondo il prospetto allegato alla presente delibera di cui fa parte integrante.

Delibera altresì:

Una quota pari al 2,5 per cento dell'anticipazione sarà erogata decorso il termine di cinque giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del piano di ripartizione dell'anticipazione senza che ad esso siano state presentate contestazioni.

PIANO DI RIPARTIZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE CONNESSO ALLE ELEZIONI REGIONALI DEL 23 APRILE 1995

Gruppo parlamentare	Contributo da erogare al gruppo	Iscritti al gruppo		Partito espresso	Contributo da trasferire dal gruppo parlamentare al partito
		Camera	Senato		
Progressisti-Federativo	6.907.467.825	125	64	Partito democratico della sinistra	6.187.257.909
		11		Federazione laburista	360.104.958
		11		Federazione dei Verdi	360.104.958
Alleanza nazionale	5.106.943.036	108	48	Alleanza nazionale	5.106.943.036
Forza Italia	4.681.364.450	102	34	Forza Italia Polo popolare	4.452.206.749
		5	2	Lista Pannella riformatori	229.157.700
Lega Nord	3.928.417.720	77	43	Lega Nord	3.928.417.720
Partito popolare italiano	2.095.156.117	26	22	Popolari	1.571.367.088
		7	9	Forza Italia Polo popolare	523.789.029
Rifondazione comunista-Progressisti	1.833.261.603	38	18	Partito della rifondazione comunista	1.833.261.603
Centro cristiano democratico	1.374.946.202	28	14	Centro cristiano democratico	1.374.946.202
Federalisti e Liberaldemocratici	818.420.358	25		Forza Italia Polo popolare	818.420.358
«I Democratici»	687.473.101	21		Patto de I Democratici	687.473.101
Lega italiana federalista	654.736.287	20		Forza Italia Polo popolare	654.736.287
Lega federalista italiana	360.104.958		11	Forza Italia Polo popolare	360.104.958
Progressisti-Verdi-La Rete	229.157.700		7	Federazione dei Verdi	229.157.700
Laburista-Socialista-Progressista	65.473.629		2	Patto de I Democratici	65.473.629
Misto	32.736.814	1		Movimento sociale Fiamma tricolore	32.736.814
TOTALI	28.775.659.800	605	274		

95A2183

ENTE POSTE ITALIANE

DECRETO 25 febbraio 1995.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo del 75° anniversario della fondazione del Crediop, nel valore di L. 750.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POSTE ITALIANE

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE
GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1993, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1994, integrato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994, che prevede fra l'altro l'emissione di francobolli celebrativi del 75° anniversario della fondazione del Crediop;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1994, un francobollo celebrativo del 75° anniversario della fondazione del Crediop, nel valore di L. 750.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 ¼ × 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: composto da quaranta esemplari e venti appendici. La vignetta raffigura la facciata del palazzo della sede del Crediop in Roma, la riproduzione della testata, a decorazioni classiche, del primo titolo emesso nel 1921 ed il logo del Crediop. Completano il francobollo la leggenda «1919 CREDIOP 1994», la scritta «ITALIA» ed il valore «750». In una appendice perforata, formato mm 30 × 20, è riportato il logo del Crediop con la leggenda «CREDITO PER LE IMPRESE E LE OPERE PUBBLICHE S.P.A.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 1995

Il direttore generale delle poste italiane
VIVIANI

Il Provveditore generale dello Stato
AVIZZANO

95A2127

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 22 marzo 1995, n. **18**.

Variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995. Assestamento del bilancio (art. 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468).

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

A tutti i Ministeri

A tutte le amministrazioni autonome

A tutte le ragionerie centrali presso i Ministeri e le amministrazioni autonome

e, per conoscenza:

Alla Corte dei conti

1. Nel 1994, è proseguita l'azione di risanamento della finanza pubblica: il fabbisogno si è attestato intorno a 155.200 miliardi, sostanzialmente in linea con il livello programmato; l'avanzo primario si è collocato intorno ai 18.000 miliardi, pari all'1,2 per cento del PIL.

I provvedimenti adottati hanno favorito l'avvio di un nuovo ciclo economico con riflessi positivi anche per il contenimento del fabbisogno.

La correzione di bilancio posta in essere per il 1995 e per il triennio 1995-1997, approvata tempestivamente dal Parlamento, intende proseguire il processo di risanamento della finanza pubblica, confermando gli obiettivi prefigurati nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Essa, è stata di recente integrata dal decreto-legge n. 41 del 1995, in corso di conversione, onde far fronte in primo luogo all'esigenza di fronteggiare i maggiori oneri per interessi e ricondurre il fabbisogno nei limiti programmati e in secondo luogo per anticipare il raggiungimento della inversione del rapporto tra debito pubblico e PIL rispetto a quanto previsto nel Documento di programmazione del luglio 1994.

Il disegno di legge di assestamento delle previsioni 1995 si inserisce in tale contesto, mediante la corretta esplicazione della sua principale funzione di aggiusta-

mento in corso di gestione delle dotazioni del bilancio aggiornate con le riduzioni disposte dal citato decreto-legge; in quanto tale, esso si pone come componente significativa della complessiva manovra di bilancio, rappresentando una tappa del percorso di rientro a suo tempo prefigurato, pur nella sua attuale configurazione di provvedimento di natura formale.

In definitiva, l'assestamento del bilancio è chiamato a svolgere una funzione ricognitiva della manovra in atto e costituisce punto di riferimento della manovra da attuare per il 1996 e per il triennio 1996-1998.

*

* *

La funzione dell'assestamento del bilancio appare quest'anno particolarmente impegnativa alla luce del comma 5 dell'art. 2 del citato decreto-legge, che dispone, per il triennio 1996-1998, un tetto massimo di incremento, nella misura dell'1 per cento annuo, per le spese ridotte ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

Appare evidente che per tali spese, limitatamente alla parte passibile di incremento in sede di bilancio — con esclusione quindi delle spese predeterminate legislativamente, sulle quali pure opera la riduzione di cui al comma 2 — l'eventuale proposta di incremento in sede di assestamento:

non potrà superare la predetta percentuale dell'1 per cento riferita alla categoria economica interessata, limitatamente alla quota parte su cui ha operato la riduzione disposta dal decreto legge;

andrà compensata con corrispondente riduzione di spese non predeterminate legislativamente nell'ambito della medesima o di altra categoria economica;

sarà considerata utilizzo anticipato della facoltà prevista per l'anno 1996, con conseguente impossibilità di procedere ad ulteriore incremento in sede di previsione per il nuovo esercizio.

Con tali premesse, appare indispensabile che il comportamento propositivo di ciascuna amministrazione sia la conseguenza di una approfondita e consapevole opera di riconsiderazione di tutti gli stanziamenti di bilancio, in modo da evitare proposte non vagliate con estrema severità e selettività ovvero rispondenti a logiche puramente incrementali.

Con l'assestamento delle previsioni 1995, pertanto — nel ribadire che non potranno essere assecondate mere richieste di maggiori stanziamenti — le amministrazioni non dovranno limitarsi a proporre variazioni di carattere compensativo, ma dovranno altresì attivarsi, previa un'attenta opera di monitoraggio delle spese, per segnalare le possibili riduzioni da apportare alle dotazioni di bilancio in conseguenza dell'innanzi cennata revisione.

Una responsabile valutazione della reale congruità dei mezzi disponibili va effettuata per le spese per acquisto di beni e servizi e per i trasferimenti di risorse ad altri soggetti, che individuano aree dove potrebbero esistere sia pur limitati margini di discrezionalità; si appalesano pertanto maggiormente suscettibili di ridimensionamento, oltre ai trasferimenti discrezionali, le spese di rappresentanza, le spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, mostre, ecc., l'acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni, le spese per studi, i compensi per speciali incarichi.

In particolare, vanno opportunamente rivisti tutti quei contributi a carattere discrezionale in favore di enti ed associazioni: in considerazione della delicata situazione della finanza pubblica, non può essere più riconosciuto a tali contributi quel grado di necessità che originariamente fu posto alla base della loro determinazione.

Un supporto alla richiesta azione di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi è offerto dalla possibilità redistributiva prevista dalle disposizioni di cui agli articoli 13, comma 16, e 24, comma 2, della legge 24 dicembre 1994, n. 726, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995.

2. Il provvedimento legislativo di assestamento dovrà essere presentato al Parlamento entro il prossimo 30 giugno, secondo quanto stabilito dall'art. 17, comma 1 della legge n. 468 del 1978. Al fine di pervenire alla più corretta predisposizione di tale provvedimento, tenuto conto anche delle specifiche indicazioni della predetta normativa, le valutazioni non potranno prescindere da un attento e puntuale apprezzamento della consistenza dei residui attivi e passivi risultanti al 31 dicembre 1994.

Le variazioni da proporre per ciascun capitolo dovranno distintamente riguardare:

a) la consistenza dei residui (Rs);

b) la previsione di competenza (Cp);

c) la previsione di cassa (Cs),

e dovranno essere riportate nelle medesime «schede-capitolo», utilizzate per le proposte di previsione relative all'anno 1996, che le ragionerie centrali ritireranno il

3 aprile 1995 presso la Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i servizi speciali e la meccanizzazione - Via XX Settembre, n. 97, per il successivo inoltro alle amministrazioni competenti.

In dette «schede-capitolo» — oltre a numero, denominazione e previsione iniziale 1995 di ciascun capitolo — sono riportate le variazioni conosciute dal Sistema informativo, in dipendenza di atti amministrativi, intervenute dal 1° gennaio c.a. alla data della stampa delle schede medesime.

Attesi gli ulteriori adempimenti dell'Ispettorato generale del bilancio e i tempi tecnici per i successivi lavori di approntamento, le amministrazioni dovranno far pervenire alle coesistenti ragionerie centrali entro il 24 aprile 1995 le richiamate «schede-capitolo», con le proposte di assestamento per competenza e cassa, integrate:

con le variazioni per atto amministrativo eventualmente intervenute successivamente alla stampa delle «schede-capitolo» o non esposte nelle schede stesse;

con le variazioni verificatesi nella consistenza dei residui sulla scorta del rendiconto 1994.

Le stesse ragionerie centrali avranno cura di inserire — contestualmente alle proposte di previsione per il 1996 — negli archivi del sistema dipartimentale dell'Ispettorato generale del bilancio, attraverso nuove procedure che saranno tempestivamente portate a conoscenza, gli elementi relativi all'assestamento 1995, contenuti nelle summenzionate «schede-capitolo», entro il 4 maggio 1995 e trasmetteranno le schede stesse a questo Ministero entro il 10 maggio 1995.

Gli stessi adempimenti devono intendersi riferiti anche ai capitoli di entrata gestiti dalle singole amministrazioni.

Con l'occasione si precisa che le ragionerie centrali potranno procedere ad indicare nelle schede-capitolo le proposte di modifica dei riferimenti normativi, ai fini dell'aggiornamento del «Nomenclatore degli atti».

3. *Variazioni alle previsioni di competenza.*

Com'è noto la legge finanziaria stabilisce, tra l'altro, i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato; poiché detti limiti non possono essere elevati con la legge di assestamento del bilancio, ne consegue che in quest'ultima non possono comunque essere considerate variazioni che risultino peggiorative dei detti saldi approvati dal Parlamento.

Tale esigenza, peraltro, è rafforzata dalle condizioni attuali della finanza pubblica ed appare imprescindibile ove si consideri il carattere meramente formale del provvedimento di assestamento.

In particolare, eventuali proposte di variazioni aumentative delle dotazioni di spesa, nei limiti e con le indicazioni riportate al precedente punto 1), non solo debbono essere strettamente correlate alle effettive ed inderogabili occorrenze, ma debbono trovare integrale compensazione in proposte riduttive di stanziamenti di altri capitoli dello stesso stato di previsione, non aventi carattere di spesa obbligatoria.

Sembra, inoltre, opportuno richiamare l'attenzione degli uffici competenti sulla verifica della congruità degli stanziamenti dei capitoli per spese per il personale in servizio e in quiescenza, al fine di evitare il verificarsi di eccedenze, assicurando nel contempo il puntuale versamento delle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali.

Le proposte di variazioni, comunque di carattere compensativo, dovranno essere corredate da dettagliate «note illustrative» che valgano in particolare a giustificare sia le sopravvenute esigenze, sia i motivi che consentono di operare, in via definitiva, le corrispondenti riduzioni. Parimenti andranno illustrate le riduzioni proposte a seguito dell'auspicata riconsiderazione di tutte le dotazioni di bilancio, con particolare riguardo alla spesa relativamente flessibile.

E' appena il caso di avvertire, poi, che nell'attuale situazione della finanza pubblica, verranno automaticamente acquisite tutte quelle riduzioni proposte a fronte di aumenti per sopravvenute esigenze che non dovessero trovare accoglimento in quanto non di carattere prioritario ed essenziale.

Sempre in tema di spese, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sull'art. 11-*ter*, lettera *c)*, della legge n. 468/1978, in materia di copertura di nuove o maggiori spese, ovvero di minori entrate, normativa che introduce uno speciale regime vincolistico agli stanziamenti di quei capitoli di natura non obbligatoria utilizzati da leggi a fini di copertura.

Per le entrate, specie quelle di natura tributaria, le proposte di assestamento in termini di competenza dovranno essere formulate sulla scorta, oltreché delle intervenute modifiche legislative, delle più aggiornate indicazioni sull'evoluzione tendenziale del gettito.

4. *Variazioni alle previsioni di cassa.*

Le «previsioni assestate» dei residui e della competenza determinano, com'è noto, i nuovi volumi delle masse acquisibili e spendibili (Rs + Cp) alle quali le amministrazioni dovranno riferirsi per proporre le variazioni alle previsioni di cassa per l'anno 1995.

Per le entrate, le proposte di variazioni alle previsioni di cassa dovranno in particolare tener conto di eventuali rilevanti scostamenti della consistenza dei residui rispetto a quella presunta assunta in sede di previsioni iniziali.

Per le spese è da evidenziare, innanzitutto, che in passato si sono rilevati notevoli scostamenti tra autorizzazioni di pagamento richieste ed effettive realizzazioni. Peraltro occorre anche evitare che per il 1996 possano verificarsi, per alcune amministrazioni, le difficoltà di pagamento insorte in decorsi esercizi, nonostante le istruzioni impartite, a seguito di una errata valutazione della consistenza presunta dei residui passivi.

Premesso quanto sopra, le varie amministrazioni sono pregate di procedere con estrema cura e meticolosità alla determinazione delle autorizzazioni di cassa, da assegnare a ciascun capitolo, sulla base:

a) delle operazioni finora poste in essere e di particolari fattori amministrativi e legislativi che possano influenzare il volume dei pagamenti;

b) del grado di liquidabilità delle spese in rapporto alle proprie capacità operative;

c) della estensione del riesame a tutti i capitoli di bilancio, ancorché non interessati da variazioni alla massa spendibile.

In linea generale, le necessità di maggiori previsioni in termini di cassa, che dovessero presentarsi per taluni capitoli di spesa, dovranno esse prioritariamente soddisfatte con le disponibilità delle autorizzazioni già iscritte in bilancio e, quindi, trovare compensazione nell'ambito dello stesso stato di previsione.

Nel caso in cui particolari, inderogabili motivi richiedessero di superare detto limite complessivo, dovranno essere dettagliatamente illustrati tali motivi, che lo scrivente si riserva di valutare nel quadro delle esigenze generali e compatibilmente con le risorse disponibili.

Si avverte, infine, che eventuali disfunzioni derivanti da una errata valutazione dei residui passivi presunti al 31 dicembre 1995 non potranno che essere riferite alla responsabilità delle amministrazioni proponenti.

* * *

Tenuto conto dell'importanza che la legge n. 468/1978 attribuisce all'assestamento del bilancio e dell'attività particolarmente impegnativa che l'adempimento richiede, si invitano le ragionerie centrali a prestare ogni possibile collaborazione alle amministrazioni.

Si ringrazia e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione al riguardo.

Il Ministro: DINI

95A2132

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nello smantellamento delle armi nucleari soggette a riduzione nella Federazione russa, firmato a Roma il 1° dicembre 1993.

Il giorno 15 marzo 1995 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nello smantellamento delle armi nucleari soggette a riduzione nella Federazione russa, firmato a Roma il 1° dicembre 1993, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 4 ottobre 1994 n. 579, pubblicata nel supplemento ordinario n. 136 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 1994.

In conformità all'art. 13, l'accordo è entrato in vigore il giorno 15 marzo 1995.

95A2102

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinnovo per venticinque anni e riduzione dell'area della concessione mineraria per sale e acque salse «Doccini», in Pomarance.

Con decreto emesso dall'ingegnere capo del distretto minerario di Firenze in data 7 settembre 1994 alla S.p.a. Chimica Larderello, con sede legale in località Saline di Volterra (Pisa), via Moje Vecchie n. 13, è stato accordato il rinnovo della concessione mineraria per sale e acque salse «Doccini» in territorio del comune di Pomarance (Pisa), per la durata di venticinque anni a decorrere dall'8 gennaio 1994 e nel contempo l'area della concessione è stata ridotta da ettari 765 a ettari 157.

95A2136

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995:

1) è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 9 novembre 1993 all'8 novembre 1994, della ditta S.p.a. S.P.E. Società pubblicità editoriali, con sede in Bologna.

Parere comitato tecnico: seduta del 1° dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 9 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.P.E. Società pubblicità editoriali, con sede in Bologna, unità site nelle regioni: Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Lombardia, Sicilia, Toscana e Umbria, per il periodo dal 9 novembre 1993 all'8 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1993 con decorrenza 9 novembre 1993;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Marchetti autogru, con sede in Piacenza e unità di Piacenza.

Parere comitato tecnico: seduta del 6 luglio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 15 luglio 1994 con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Marchetti autogru, con sede in Piacenza e unità di Piacenza, per il periodo dal 3 luglio 1994 al 2 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 3 luglio 1994;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Grissin Bon, con sede in S. Ilario d'Enza (Reggio Emilia) e unità di S. Ilario d'Enza (Reggio Emilia).

Parere comitato tecnico: seduta del 19 luglio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 5 agosto 1994 con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Grissin Bon, con sede in S. Ilario d'Enza (Reggio Emilia) e unità di S. Ilario d'Enza (Reggio Emilia), per il periodo dal 3 luglio 1994 al 2 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1994 con decorrenza 3 luglio 1992;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Acciaierie San Marco, con sede in Bologna e unità di Brescia e Loreo (Rovigo).

Parere comitato tecnico: seduta del 19 luglio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 5 agosto 1994 con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Acciaierie San Marco, con sede in Bologna e unità di Brescia e Loreo (Rovigo), per il periodo dal 3 luglio 1994 al 2 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1994 con decorrenza 3 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995:

1) è approvata la proroga del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 6 gennaio 1994 al 5 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Seleco, con sede in Pordenone e unità di Campoformido (Udine), None (Torino) e Vallenoncello (Pordenone).

Parere comitato tecnico: seduta del 16 giugno 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 6 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Seleco, con sede in Pordenone e unità di Campoformido (Udine), None (Torino) e Vallenoncello (Pordenone), per il periodo dal 6 luglio 1994 al 5 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1994 con decorrenza 6 luglio 1994;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 26 aprile 1994 al 25 aprile 1995, della ditta S.r.l. Edilgori precompressi, con sede in Terni e unità di Orte (Viterbo).

Parere comitato tecnico: seduta del 19 luglio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 5 agosto 1994 con effetto dal 26 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Edilgori precompressi, con sede in Terni e unità di Orte (Viterbo), per il periodo dal 26 ottobre 1994 al 25 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 novembre 1994 con decorrenza 26 ottobre 1994;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 20 giugno 1993 al 19 giugno 1994, della ditta Ferrari Poerio, con sede in Piombino (Livorno) e unità di Piombino (Livorno).

Parere comitato tecnico: seduta del 14 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Ferrari Poerio, con sede in Piombino (Livorno) e unità di Piombino (Livorno), per il periodo dal 20 giugno 1993 al 19 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 luglio 1993 con decorrenza 20 giugno 1993;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 20 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Ferrari Poerio, con sede in Piombino (Livorno) e unità di Piombino (Livorno), per il periodo dal 24 febbraio 1994 al 19 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 2 marzo 1994 con decorrenza 20 dicembre 1993.

Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 17 gennaio 1994 al 27 giugno 1994, della ditta S.p.a. Baioni, con sede in Monte Porzio (Pesaro) e unità di Monte Porzio (Pesaro).

Parere comitato tecnico: seduta del 6 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Baioni, con sede in Monte Porzio (Pesaro) e unità di Monte Porzio (Pesaro), per il periodo dal 17 gennaio 1994 al 27 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 2 febbraio 1994 con decorrenza 17 gennaio 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16082/1 del 7 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Cantiere navale Ferrari, con sede in La Spezia e unità di La Spezia.

Parere comitato tecnico: seduta del 19 luglio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 5 agosto 1994 con effetto dal 10 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cantiere navale Ferrari, con sede in La Spezia e unità di La Spezia, per il periodo dal 10 luglio 1994 al 9 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 10 luglio 1994;

7) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 21 marzo 1994 al 20 marzo 1995, della ditta Egidi Domenico, con sede in Folignano (Ascoli Piceno) e unità di Ferentino (Frosnone), Folignano (Ascoli Piceno), Grottaferrata (Roma), Massa d'Albe (L'Aquila), Passo Cordone (Pescara) e Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno).

Parere comitato tecnico: seduta del 14 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Egidi Domenico, con sede in Folignano (Ascoli Piceno) e unità di Ferentino (Frosinone), Folignano (Ascoli Piceno), Grottaferrata (Roma), Massa d'Albe (L'Aquila), Passo Cordone (Pescara) e Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno), per il periodo dal 21 marzo 1994 al 20 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1994 con decorrenza 21 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 21 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Egidi Domenico, con sede in Folignano (Ascoli Piceno) e unità di Ferentino (Frosinone), Folignano (Ascoli Piceno), Grottaferrata (Roma), Massa d'Albe (L'Aquila), Passo Cordone (Pescara) e Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno), per il periodo dal 21 settembre 1994 al 20 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1994 con decorrenza 21 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 30 novembre 1994, è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 30 novembre 1994 con effetto dal 22 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Liri petroli, con sede in Ceprano (Frosinone) e unità di Ceprano (Frosinone), Roma e Bari, per il periodo dal 4 agosto 1994 al 21 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata l'11 agosto 1994 con decorrenza 22 maggio 1994.

Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

10) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'8 febbraio 1994 al 7 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Maggioli ufficio, con sede in Rimini (Forlì).

Parere comitato tecnico: seduta del 14 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Maggioli ufficio, con sede in Rimini (Forlì) e unità di Rimini (Forlì), per il periodo dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 7 febbraio 1995 con decorrenza 8 febbraio 1994;

11) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dall'8 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.p.a. Maggioli ufficio, con sede in Rimini, (Forlì) e unità di Rimini (Forlì), per il periodo dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata l'8 agosto 1994 con decorrenza 8 agosto 1994;

12) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18 aprile 1994 al 17 aprile 1995, della ditta S.p.a. Rozzi Costantino & C., con sede in Folignano (Ascoli Piceno) e unità di Ascoli Piceno, Forlì del Sannio (Isernia), Magenta (Milano), Miranda (Isernia), Napoli, Pedrengo (Bergamo), S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e uffici di Folignano (Ascoli Piceno).

Parere comitato tecnico: seduta del 14 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Rozzi Costantino & C., con sede in Folignano (Ascoli Piceno) e unità di Ascoli Piceno, Forlì del Sannio (Isernia), Magenta (Milano), Miranda (Isernia), Napoli, Pedrengo (Bergamo), S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e uffici di Folignano (Ascoli Piceno), per il periodo dal 18 aprile 1994 al 17 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1994 con decorrenza 18 aprile 1994;

13) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 18 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Rozzi Costantino & C., con sede in Folignano (Ascoli Piceno) e unità di Ascoli Piceno, Forlì del Sannio (Isernia), Magenta (Milano), Miranda (Isernia), Napoli, Pedrengo (Bergamo), S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e uffici di Folignano (Ascoli Piceno), per il periodo dal 18 ottobre 1994 al 17 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 novembre 1994 con decorrenza 18 ottobre 1994;

14) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 15 novembre 1993 al 14 novembre 1994, della ditta S.r.l. Elettrosistemi, con sede in Sestri Levante (Genova) e unità di Sestri Levante (Genova).

Parere comitato tecnico: seduta del 14 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Elettrosistemi, con sede in Sestri Levante (Genova) e unità di Sestri Levante (Genova), per il periodo dal 15 novembre 1993 al 14 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 17 dicembre 1993 con decorrenza 15 novembre 1993;

15) a seguito dell'approvazione del programma aziendale per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 15 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Elettrosistemi, con sede in Sestri Levante (Genova) e unità di Sestri Levante (Genova), per il periodo dal 15 maggio 1994 al 14 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 giugno 1994 con decorrenza 15 maggio 1994;

16) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 7 marzo 1994 al 6 marzo 1995, della S.p.a. Laboratorio farmaco biologico Crosara, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma).

Parere comitato tecnico: seduta del 14 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Laboratorio farmaco biologico Crosara, con sede in Pomezia (Roma), per il periodo dal 7 marzo 1994 al 6 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 19 aprile 1994 con decorrenza 7 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

17) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 7 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Laboratorio farmaco biologico Crosara, con sede in Pomezia (Roma), per il periodo dal 7 settembre 1994 al 6 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1994 con decorrenza 7 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

18) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 7 marzo 1994 al 6 marzo 1995, della ditta S.r.l. CO.PR.EA., con sede in Frosinone e unità di Frosinone.

Parere comitato tecnico: seduta del 14 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. CO.PR.EA., con sede in Frosinone, e unità di Frosinone, per il periodo dal 7 marzo 1994 al 6 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata l'8 marzo 1994 con decorrenza 7 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

19) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, della ditta S.p.a. S.C.A.C. - Cementi armati centrifugati, con sede in Milano e unità di Fano (Pesaro).

Parere comitato tecnico: seduta del 14 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.C.A.C. Cementi armati centrifugati, con sede in Milano e unità di Fano (Pesaro), per il periodo dal 19 febbraio 1994 al 2 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 26 febbraio 1994 con decorrenza 3 gennaio 1994.

Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993;

20) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 19 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.C.A.C. - Cementi armati centrifugati, con sede in Milano e unità di Fano (Pesaro) per il periodo dal 3 luglio 1994 al 2 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1994 con decorrenza 3 luglio 1994;

21) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° giugno 1994 al 31 maggio 1995, della ditta S.p.a. Sevel Campania (Gruppo Fiat), con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli) e unità di Pomigliano d'Arco (Napoli).

Parere comitato tecnico: seduta del 14 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sevel Campania (Gruppo Fiat), con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli) e unità di Pomigliano d'Arco (Napoli) per il periodo dal 1° giugno 1994 al 30 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 luglio 1994 con decorrenza 1° giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 marzo 1995 al 1° marzo 1995, della ditta S.p.a. Decalift, con sede in Benevento e unità di c/o cantiere di Montalto di Castro (Viterbo).

Parere comitato tecnico: seduta del 15 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Decalift, con sede in Benevento e unità di c/o cantiere di Montalto di Castro (Viterbo), per il periodo dal 2 marzo 1994 al 1° settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 7 marzo 1994 con decorrenza 2 marzo 1994;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 marzo 1994 al 2 marzo 1995, della ditta S.r.l. I.M.A.L., con sede in Montalto di Castro (Viterbo) e unità c/o cantiere di Montalto di Castro (Viterbo).

Parere comitato tecnico: seduta del 15 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. I.M.A.L., con sede in Montalto di Castro (Viterbo), e unità di c/o cantiere di Montalto di Castro (Viterbo), per il periodo dal 3 marzo 1994 al 2 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 7 marzo 1994 con decorrenza 3 marzo 1994;

3) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 4 gennaio 1994 al 4 giugno 1994, della ditta S.r.l. ABB Maint, con sede in Legnano (Milano).

Parere comitato tecnico: seduta del 15 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 17 marzo 1994 con effetto dal 4 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. ABB Maint, con sede in Legnano (Milano) e unità di Legnano (Milano) già Bergamo, per il periodo dal 4 gennaio 1994 al 4 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1994 con decorrenza 4 gennaio 1994;

4) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 28 giugno 1994 al 27 giugno 1995, della ditta S.p.a. Fiat Auto, con sede in Torino e unità nazionali con esclusione di Pomigliano d'Arco.

Parere comitato tecnico: seduta del 15 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fiat auto, con sede in Torino, unità nazionali, con esclusione di Pomigliano d'Arco (Napoli), per il periodo dal 28 giugno 1994 al 27 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 28 giugno 1994;

5) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 28 giugno 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Fiat auto, con sede in Torino e unità di Pomigliano d'Arco (Napoli).

Parere comitato tecnico: seduta del 15 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fiat auto, con sede in Torino e solo per l'unità di Pomigliano d'Arco (Napoli), per il periodo dal 28 giugno 1994 al 27 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 28 giugno 1994;

6) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 28 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fiat auto, con sede in Torino e solo per l'unità di Pomigliano d'Arco (Napoli), per il periodo dal 27 dicembre 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 27 dicembre 1994;

7) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 27 dicembre 1993 al 30 aprile 1995, della ditta S.r.l. Tini industria laterizi, con sede in Roma e unità e uffici di Roma.

Parere comitato tecnico: seduta del 15 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Tini industria laterizi, con sede in Roma e unità e uffici di Roma, per il periodo dal 27 dicembre 1993 al 26 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1994 con decorrenza 27 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 4 ottobre 1993 al 30 novembre 1993, della ditta S.p.a. Bimac, ora Simer, con sede in Rovereto (Trento) e unità di Rovereto (Trento).

Parere comitato tecnico: seduta del 16 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Bimac, ora Simer, con sede in Rovereto (Trento) e unità di Rovereto (Trento), per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 30 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 15 ottobre 1993 con decorrenza 4 ottobre 1993;

2) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1995, della ditta S.p.a. Simer, che dal 1° dicembre 1993 ha incorporato la Bimac, con sede in Rovereto (Trento) e unità di Rovereto (Trento).

Parere comitato tecnico: seduta del 16 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Simer, che dal 1° dicembre 1993 ha incorporato la Bimac, con sede in Rovereto (Trento) e unità di Rovereto (Trento), per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 ottobre 1993 con decorrenza 4 ottobre 1993;

3) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 4 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Simer, che dal 1° dicembre 1993 ha incorporato la Bimac, con sede in Rovereto (Trento) e unità di Rovereto (Trento), per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata l'11 maggio 1994 con decorrenza 4 aprile 1994;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 13 giugno 1994 al 12 giugno 1995, della ditta S.p.a. Iemsa, con sede in Aprilia (Latina) e cantiere presso centrale Montalto di Castro (Viterbo).

Parere comitato tecnico: seduta del 16 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Iemsa, con sede in Aprilia (Latina) e cantiere presso centrale Montalto di Castro (Viterbo), per il periodo dal 13 giugno 1994 al 12 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata l'8 luglio 1994 con decorrenza 13 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995:

1) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 16 agosto 1993 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Fidenza vetroarredo, con sede in Firenze e unità di Firenze.

Parere comitato tecnico: seduta del 18 febbraio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 16 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fidenza vetroarredo, con sede in Firenze e unità di Firenze, per il periodo dal 16 agosto 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 settembre 1994 con decorrenza 16 agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvata la proroga del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 24 agosto 1993 al 23 agosto 1994, della ditta S.p.a. Acciaierie di Bolzano (Gruppo Falck), con sede in Bolzano e unità di Bolzano.

Parere comitato tecnico: seduta del 21 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Acciaierie di Bolzano (Gruppo Falck), con sede in Bolzano e unità di Bolzano, per il periodo dal 24 agosto 1993 al 23 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1993 con decorrenza 24 agosto 1993;

3) a seguito dell'approvazione della proroga del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Acciaierie di Bolzano (Gruppo Falck), con sede in Bolzano e unità di Bolzano, per il periodo dal 24 febbraio 1994 al 23 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1994 con decorrenza 24 febbraio 1994;

4) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 18 marzo 1994 con effetto dal 1° marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Manifattura di Castelnuovo, con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e unità di Castelnuovo Garfagnana (Lucca), per il periodo dal 21 agosto 1994 al 20 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 26 settembre 1994 con decorrenza 21 agosto 1994;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 19 aprile 1993 al 18 aprile 1994, della ditta S.p.a. Colorificio toscano, con sede in Roma e unità di Pisa.

Parere comitato tecnico: seduta del 21 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Colorificio toscano, con sede in Roma e unità di Pisa, per il periodo dal 19 aprile 1993 al 18 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993 con decorrenza 19 aprile 1993;

6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 19 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Colorificio toscano, con sede in Roma e unità di Pisa, per il periodo dal 19 novembre 1993 al 21 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 26 novembre 1993 con decorrenza 19 ottobre 1993.

Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993;

7) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 febbraio 1996, della ditta S.p.a. Grundig italiana, con sede in Trento e unità di Trento, Roma, Casalnuovo (Napoli) e Funo C. (Bologna).

Parere comitato tecnico: seduta del 21 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Grundig italiana, con sede in Trento e unità di Trento, Roma, Casalnuovo (Napoli) e Funo C. (Bologna), per il periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 febbraio 1994 con decorrenza 28 febbraio 1994.

Art. 7, comma 7, legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento:

8) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 28 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Grundig italiana, con sede in Trento e unità di Trento, Roma, Casalnuovo (Napoli) e Funo C. (Bologna), per il periodo dal 28 agosto 1994 al 27 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 17 agosto 1994 con decorrenza 28 agosto 1994;

Art. 7, comma 7, legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento con esclusione dello stabilimento di Funo C. (Bologna).

9) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 23 febbraio 1994 al 22 febbraio 1995, della ditta S.n.c. C.I.T. di Angelotti Luigi e figli, con sede in Massa (Massa Carrara) e unità di Massa (Massa Carrara).

Parere comitato tecnico: seduta del 27 settembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.n.c. C.I.T. di Angelotti Luigi e figli, con sede in Massa (Massa Carrara), e unità di Massa (Massa Carrara), per il periodo dal 23 febbraio 1994 al 24 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1994 con decorrenza 23 febbraio 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce i decreti ministeriali n. 16088/8 del 7 novembre 1994 e n. 16438/6 del 28 dicembre 1994;

10) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 novembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 novembre 1994 con effetto dal 1° gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Anemone, con sede in Pistoia e unità di San Giuliano Terme (Pistoia), per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1994 con decorrenza 1° luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 15 febbraio 1994 al 14 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Edison giocattoli, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e unità di Barberino del Mugello (Firenze) e Sesto Fiorentino (Firenze).

Parere comitato tecnico: seduta del 29 luglio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 19 settembre 1994 con effetto dal 15 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Edison giocattoli, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e unità di Barberino del Mugello (Firenze) e Sesto Fiorentino (Firenze), per il periodo dal 14 agosto 1994 al 14 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1994 con decorrenza 14 agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

95A2048

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1995:

1) è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Menci, con sede in Castiglion Fiorentino (Arezzo) e unità di Castiglion Fiorentino (Arezzo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 8 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 123 unità, di cui 1 part-time da 30 a 15 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 125 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Menci — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;

2) è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Betanews, con sede in Pozzuoli (Napoli) e unità di Pozzuoli (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 12 unità, su un organico complessivo di n. 12 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Betanews — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;

3) è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Video Staff di Chiesi Federico, con sede in Firenze e unità di Firenze, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 5 unità, su un organico complessivo di n. 5 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Video Staff di Chiesi Federico — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;

4) è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Municchi, con sede in Arezzo e unità di Arezzo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 61 unità, su un organico complessivo di n. 81 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Municchi — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;

5) è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 9 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Toncelli Cucine Componibili, con sede in Peccioli (Pisa) e unità di Peccioli (Pisa), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 19,40 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 45 unità, su un organico complessivo di n. 45 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Toncelli Cucine Componibili — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;

6) è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Thesi impianti, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 27 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 20 unità, su un organico complessivo di n. 43 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Thesi Impianti — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;

7) è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 17 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Benaglio, con sede in Capezzano Pianore (Lucca) e unità di Capezzano Pianore (Lucca), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 23 unità, su un organico complessivo di n. 27 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Benaglio — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

8) è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Pac - Produttori Avicoli del Chianti, con sede in Monteriggioni (Siena), unità di Monteriggioni (Siena), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 31 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 25 unità, su un organico complessivo di n. 54 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Pac - Produttori Avicoli del Chianti — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

9) è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maglificio Lory Style, con sede in Lammari - Capannori (Lucca), unità di Lammari - Capannori (Lucca), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 10 unità, su un organico complessivo di n. 28 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maglificio Lory Style — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

10) è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Versil Tenda Italia, con sede in Massarosa (Lucca), unità di Massarosa (Lucca), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 10 unità, su un organico complessivo di n. 17 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Versil Tenda Italia — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

11) è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 1° novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. P.G.A. Europa, con sede in Pomezia (Roma), unità di Pomezia (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 14 unità, su un organico complessivo di n. 17 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. P.G.A. Europa — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

12) è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Decoritalia Leipold-Romer, con sede in Firenze, unità di Firenze, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38,3 ore settimanali a 30,10 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 124 unità, su un organico complessivo di n. 138 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Decoritalia Leipold-Romer — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

13) è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 10 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confar Confezioni Aretine, con sede in Rigutino (Arezzo), unità di Rigutino e Terontola (Arezzo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 648 unità, su un organico complessivo di n 648 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confar Confezioni Aretine — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

14) è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,

n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stefcom, con sede in Lammari (Lucca), unità di Lammari (Lucca), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 11 unità, su un organico complessivo di n. 41 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stefcom — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

15) è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 14 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Artarredi, con sede in Poggibonsi (Siena), unità di Barberino V.E. (Firenze) e Poggibonsi (Siena), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 46 unità, su un organico complessivo di n. 54 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Artarredi — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

16) è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 19 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Essedue Service Unità Mensa c/o Goodyear Italiana, con sede in Roma, unità di Cisterna di Latina (Latina), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 14 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 18 unità, di cui 1 part-time da 20 a 13 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 20 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Essedue Service Unità Mensa c/o Goodyear Italiana, — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

17) è autorizzata, per il periodo dal 14 ottobre 1993 al 20 giugno 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Fiem di Caroti Vasco, con sede in Badia al Pino (Arezzo), unità di Badia al Pino (Arezzo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 18 unità, su un organico complessivo di n. 20 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Fiem di Caroti Vasco — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

18) è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.P.L. Tecnologie Progetti Lavori, con sede in Roma, unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 678 unità, su un organico complessivo di n. 967 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.P.L. Tecnologie Progetti Lavori — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

19) è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. T.M.M., con sede in Torino, unità di Migliarino (Pisa), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 28 unità, su un organico complessivo di n. 36 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. T.M.M. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

20) è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 5 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Brioni, con sede in Roma, unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 17 unità, su un organico complessivo di n. 17 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Brioni — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

21) è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 19 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecno Arredo, con sede in Chiusi Scalo (Siena), unità di Chiusi Scalo (Siena), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 17 unità, su un organico complessivo di n. 17 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecno Arredo — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;

22) è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 2 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa ing. Sparaco Spartaco, con sede in Roma, unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 29 unità, su un organico complessivo di n. 172 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa ing. Sparaco Spartaco — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;

23) è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 17 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Covalca Plastici, con sede in Pomezia (Roma), unità di Pomezia (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 27 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 35 unità, su un organico complessivo di n. 35 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Covalca Plastici — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;

24) è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Leonori, con sede in Roma, unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 16 unità, su un organico complessivo di n. 50 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Leonori — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;

25) è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 13 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arca, con sede in Pomezia (Roma), unità di Pomezia (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 68 unità, su un organico complessivo di n. 80 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arca — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;

26) è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 15 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Isma, con sede in Sinalunga (Siena), unità di Sinalunga (Siena), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 31 unità, su un organico complessivo di n. 31 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Isma — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;

95A2049

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione al laboratorio multizonale di igiene e profilassi - U.S.L. n. 5 di Benevento ad eseguire analisi microbiologiche di acque minerali.

Con decreto ministeriale n. 2904 del 21 marzo 1995 il laboratorio di igiene e profilassi - U.S.L. n. 5 di Benevento, è stato autorizzato ad eseguire analisi microbiologiche di acque minerali.

95A2101

Trasferimento della titolarità di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Con i provvedimenti sotto specificati è stata trasferita la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali per uso umano:

Estratto Decreto N. 212 del 13 marzo 1995

Specialità Medicinale DOVEN

Titolare AIC LABORATORI PROPHIN S R L

E' trasferita la titolarità dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

EUROFARMACO S.R L

VIA AURELIA, 58 ROMA RM *Codice Fiscale* 08138530582

PRODUTTORE: *La produzione, il confezionamento ed il controllo sono ora effettuati presso l'officina consortile SALUS RESEARCHES S.p.A. - EUROFARMACO S.r.l - STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MENDELEJEFF S.r.l. sita in Roma, Via Tiburtina 1496.*

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità /

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	*Confezione*	*Data Decreto Prima Autorizzazione*	*Data Ultimo Decreto*	*Nuovo N° di AIC*	
025738028	CREMA G 40 5%	04/05/85	12/12/92	**025738067**	*(base 10)*
				0SKGUM	*(base 32)*
025738030	30 COMPRESSE 150 MG	30/07/87	12/12/92	**025738079**	*(base 10)*
				0SKGUZ	*(base 32)*
025738042	20 COMPRESSE 300 MG	01/03/89	12/12/92	**025738081**	*(base 10)*
				0SKGV1	*(base 32)*

Estratto Decreto N. 223 del 20 marzo 1995

Specialità Medicinale NORMOPARIN

Titolare AIC OPOCRIN SPA

E' trasferita la titolarità dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

LABORATORI BALDACCI SPA

VIA S.MICHELE DEGLI SCALZI, 73 PISA PI *Codice Fiscale* 00108790502

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità /

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	*Confezione*	*Data Decreto Prima Autorizzazione*	*Data Ultimo Decreto*	*Nuovo N° di AIC*	
024928057	IV 10 FIALE 5000 UI 1 ML	14/06/93	14/06/93	024928083	*(base 10)*
				0RSRUM	*(base 32)*
024928069	IV 1 FIALA 25000 UI 5 ML	14/06/93	14/06/93	024928095	*(base 10)*
				0RSRUZ	*(base 32)*
024928071	SOTTOCUT.10 FIALE 5000 UI 1 ML	14/06/93	14/06/93	024928107	*(base 10)*
				0RSRVC	*(base 32)*

Estratto Decreto N. 224 del 20 marzo 1995

Specialità Medicinale AMIKAN

Titolare AIC FARMACEUTICI COLI SRL

E' trasferita la titolarità dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

SO.SE. PHARM S.R.L.

VIA MATTEOTTI, 16 POMEZIA RM *Codice Fiscale* 01163980681

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità /

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	*Confezione*	*Data Decreto Prima Autorizzazione*	*Data Ultimo Decreto*	*Nuovo N° di AIC*	
027484017	IM 1 FLACONCINO 1 G 4 ML	22/03/93	22/03/93	027484031	*(base 10)*
				0U6RVZ	*(base 32)*
027484029	IM 1 FLACONCINO 0,5 G 2 ML	22/03/93	22/03/93	027484043	*(base 10)*
				0U6RWC	*(base 32)*

Estratto Decreto N. 231 del 23 marzo 1995

Specialità Medicinale **LIOTON**

Titolare AIC A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SRL

E' trasferita la titolarità dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

SANOFI WINTHROP S P.A

VIA PIRANESI, 38 MILANO MI *Codice Fiscale* 10428680150

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità /

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	*Confezione*	*Data Decreto Prima Autorizzazione*	*Data Ultimo Decreto*	*Nuovo N° di AIC*	
024946016	"500" GEL 50 G	23/04/83	12/04/89	024946030	*(base 10)*
				0RT9CG	*(base 32)*
024946028	"1000" GEL 50 G	23/04/83	12/04/89	024946042	*(base 10)*
				0RT9CU	*(base 32)*

Estratto Decreto N. 232 del 23 marzo 1995

Specialità Medicinale **PLEIAMIDE**

Titolare AIC LABORATORI GUIDOTTI S P A.

E' trasferita la titolarità dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

SANOFI WINTHROP S P.A

VIA PIRANESI, 38 MILANO MI *Codice Fiscale* 10428680150

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità /

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	*Confezione*	*Data Decreto Prima Autorizzazione*	*Data Ultimo Decreto*	*Nuovo N° di AIC*	
026100038	40 COMPRESSE	14/05/92	14/05/92	026100040	*(base 10)*
				0SWJB8	*(base 32)*

Estratto Decreto N. 233 del 23 marzo 1995

Specialità Medicinale VIRLIX

Titolare AIC CHEMIL FARMACEUTICI S.R.L.

E' trasferita la titolarità dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A.

VIA SAN G.COTTOLENGO, 31 MILANO MI *Codice Fiscale*, 01689550158

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità /

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	*Confezione*	*Data Decreto Prima Autorizzazione*	*Data Ultimo Decreto*	*Nuovo N° di AIC*	
027811013	20 COMPRESSE 10 MG	17/02/92	17/02/92	**027811037**	*(base 10)*
				0UJR6X	*(base 32)*

Estratto Decreto N. 234 del 23 marzo 1995

Specialità Medicinale PERMIXON

Titolare AIC SMITH KLINE BEECHAM FARMACEUTICI S.P.A.

E' trasferita la titolarità dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

PIERRE FABRE PHARMA S.R.L.

VIA G.G. WINCKELMANN, 1 MILANO MI *Codice Fiscale* 10128980157

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità /

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	*Confezione*	*Data Decreto Prima Autorizzazione*	*Data Ultimo Decreto*	*Nuovo N° di AIC*	
025288010	30 CAPSULE 160 MG	16/04/84	29/12/92	**025288046**	*(base 10)*
				0S3RCG	*(base 32)*
025288022	16 CAPSULE ORALI 320 MG	07/06/93	07/06/93	**025288059**	*(base 10)*
				0S3RCV	*(base 32)*
025288034	8 CAPSULE RETTALI 640 MG	07/06/93	07/06/93	**025288061**	*(base 10)*
				0S3RCX	*(base 32)*

Estratto Decreto N. 235 del 23 marzo 1995

Specialità Medicinale **SANDOPART**

Titolare AIC SANDOZ WANDER PHARMA S.A - BERNA (SVIZZERA)

E' trasferita la titolarità dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

SANDOZ PRODOTTI FARMACEUTICI SPA

VIA ARCONATI, 1 MILANO MI *Codice Fiscale* 07195130153

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità /

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	*Confezione*	*Data Decreto Prima Autorizzazione*	*Data Ultimo Decreto*	*Nuovo N° di AIC*	
023286014	10 COMPRESSE SUBLINGUALI	29/12/83	20/12/88	**023286026**	*(base 10)*
				0Q6N8B	*(base 32)*

Estratto Decreto N. 236 del 23 marzo 1995

Specialità Medicinale **FRAXIPARINA**

Titolare AIC LABORATOIRES SANOFI PHARMA S.A - GENTILLY (FRANCIA)

E' trasferita la titolarità dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

MIDY SPA

VIA G.B.PIRANESI, 38 MILANO MI *Codice Fiscale* 00730870151

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità /

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	*Confezione*	*Data Decreto Prima Autorizzazione*	*Data Ultimo Decreto*	*Nuovo N° di AIC*	
026736013	6 F.SIR.PRONTOUSO 3075 UI AXA	01/02/93	01/02/93	**026736064**	*(base 10)*
				0THXG0	*(base 32)*
026736052	6 F.SIR.PRONTOUSO 4100 UI AXA	01/02/93	01/02/93	**026736076**	*(base 10)*
				0THXGD	*(base 32)*

Estratto Decreto N. 237 del 23 marzo 1995

Specialità Medicinale URICEMIL

Titolare AIC ISTITUTO CHEMIOTERAPICO S P A.

E' trasferita la titolarità dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

MOLTENI E C F LLI ALITTI SOC ESERCIZIO S P A

STRADA STATALE 67 LOC GRANATIERI SCANDICCI FI *Codice Fiscale* 01286700487

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità /

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	*Confezione*	*Data Decreto Prima Autorizzazione*	*Data Ultimo Decreto*	*Nuovo N° di AIC*	
022441012	50 COMPRESSE 100 MG	19/03/80	13/07/92	**022441036**	*(base 10)*
				0PDV2D	*(base 32)*
022441024	30 COMPRESSE 300 MG	16/03/85	13/07/92	**022441048**	*(base 10)*
				0PDV25	*(base 32)*

Estratto Decreto N. 238 del 23 marzo 1995

Specialità Medicinale ACICLIN

Titolare AIC BIOTEKFARMA BKF S.R L.

E' trasferita la titolarità dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA

VIA PAOLO FRISI, 21/23 ROMA RM *Codice Fiscale* 00429690589

PRODUTTORE: *La produzione, il confezionamento ed il controllo sono ora effettuati presso l'officina consortile IFI/BIOPHAR sita in Atella (PZ) - Zona Industriale - Valle di Vitalba.*

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità /

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	*Confezione*	*Data Decreto Prima Autorizzazione*	*Data Ultimo Decreto*	*Nuovo N° di AIC*	
028614016	25 COMPRESSE 200 MG	28/10/94	28/10/94	**028614042**	*(base 10)*
				0V97DU	*(base 32)*
028614028	25 COMPRESSE 400 MG	28/10/94	28/10/94	**028614055**	*(base 10)*
				0V97F7	*(base 32)*
028614030	TUBO CREMA 3 G	28/10/94	28/10/94	**028614067**	*(base 10)*
				0V97FM	*(base 32)*

Estratto Decreto N. 239 del 23 marzo 1995

Specialità Medicinale ZELIS

Titolare AIC MUNDIPHARMA PROTER S.R.L.

E' trasferita la titolarità dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

PROSPA ITALIA S.R.L.

PALAZZO E2/MILANOFIORI ASSAGO MI *Codice Fiscale* 11049220152

PRODUTTORE: *La produzione, il confezionamento ed il controllo sono ora effettuati presso l'officina consortile S.P.A. - SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI S.p.A. sita in Cerano (NO), Via Crosa 26.*

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità /

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	*Confezione*	*Data Decreto Prima Autorizzazione*	*Data Ultimo Decreto*	*Nuovo N° di AIC*	
027383013	30 COMPRESSE 15 MG	02/05/90	26/10/93	**027383049**	*(base 10)*
				0U3P89	*(base 32)*
027383025	10 SUPPOSTE 30 MG	02/05/90	26/10/93	**027383052**	*(base 10)*
				0U3P8D	*(base 32)*
027383037	CREMA 50 G 1,5%	27/04/91	26/10/93	**027383064**	*(base 10)*
				0U3P8S	*(base 32)*

Estratto Decreto N. 240 del 23 marzo 1995

Specialità Medicinale ESKIM

Titolare AIC MUNDIPHARMA PROTER S.R.L

E' trasferita la titolarità dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

PROSPA ITALIA S.R.L.

PALAZZO E2/MILANOFIORI ASSAGO MI *Codice Fiscale* 11049220152

PRODUTTORE: *Il confezionamento ed il controllo sono ora effettuati presso l'officina consortile S.P.A. - SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI S.p.A. sita in Cerano (NO), Via Crosa 26, ferma restando la produzione presso lo stabilimento MUNDIPHARMA PROTER S.p.A. sito in Opera (MI) Via Lambro 36.*

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità /

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	*Confezione*	*Data Decreto Prima Autorizzazione*	*Data Ultimo Decreto*	*Nuovo N° di AIC*	
027618014	30 CAPSULE 500 MG	12/09/91	26/10/93	**027618038**	*(base 10)*
				0UBURQ	*(base 32)*
027618026	20 CAPSULE 1 G	12/09/91	26/10/93	**027618040**	*(base 10)*
				0UBURS	*(base 32)*

Estratto Decreto N. 241 del 23 marzo 1995

Specialità Medicinale NICAPRESS

Titolare AIC BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S P A

E' trasferita la titolarità dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

BENEDETTI S P.A

VICOLO DE' BACCHETTONI, 3 PISTOIA *Codice Fiscale* 00761810506

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità /

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	Confezione	Data Decreto Prima Autorizzazione	Data Ultimo Decreto	Nuovo N° di AIC	
026636047	30 CONFETTI 20 MG	27/08/90	27/08/90	**026636074**	*(base 10)*
				0TDVTB	*(base 32)*
026636050	50 CONFETTI 20 MG	27/08/90	27/08/90	**026636086**	*(base 10)*
				0TDVTQ	*(base 32)*
026636062	"RETARD" 30 CAPSULE 40 MG	27/08/90	27/08/90	**026636098**	*(base 10)*
				0TDVU2	*(base 32)*

Estratto Decreto N. 242 del 23 marzo 1995

Specialità Medicinale ZOLISINT

Titolare AIC FARMACEUTICI LOCATELLI S.R.L.

E' trasferita la titolarità dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

BENEDETTI S.P.A.

VICOLO DE' BACCHETTONI, 3 PISTOIA *Codice Fiscale* 00761810506

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità /

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	Confezione	Data Decreto Prima Autorizzazione	Data Ultimo Decreto	Nuovo N° di AIC	
023827025	IM 1F 500 MG + F 3 ML	21/05/79	31/12/84	**023827088**	*(base 10)*
				0QR4NJ	*(base 32)*
023827037	IM 1F 1 G + F 4 ML	21/05/79	31/12/84	**023827090**	*(base 10)*
				0QR4NL	*(base 32)*

95A2152

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 11 aprile 1995

Dollaro USA	1726,74
ECU	2256,85
Marco tedesco	1225,94
Franco francese	351,96
Lira sterlina	2755,01
Fiorino olandese	1094,74
Franco belga	59,656
Peseta spagnola	13,737
Corona danese	311,66
Lira irlandese	2784,54
Dracma greca	7,563
Escudo portoghese	11,636
Dollaro canadese	1253,99
Yen giapponese	20,508
Franco svizzero	1488,83
Scellino austriaco	174,21
Corona norvegese	274,26
Corona svedese	235,23
Marco finlandese	400,17
Dollaro australiano	1276,41

95A2184

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Padova n. 1189 del 13 maggio 1994 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della sig.ra Sabrina Dei Rossi la donazione della somma di L. 20.000.000 da destinarsi a ricerche sulla patologia delle ernie a favore dell'istituto di chirurgia generale I.

Con decreto del prefetto di Padova n. 1114 del 13 maggio 1994 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della Glaxo S.p.a. la donazione di varie apparecchiature: due termostati riscaldanti Haake DL8; quattro stimolatori elettrici a due canali l'uno Grass S88; otto trasduttori di forza isometrici Grass FT03; quattro registratori Linseis a due canali Type 7025; un agitatore Autovortex Cecchinato; un agitatore magnetico con piastra riscaldante Vittadini; una bilancia Sartorius; quattro adattatori di impedenza; un distillatore Cecchinato De Distil; un frigorifero Ignis del valore complessivo di L. 18.979.000 a favore dell'istituto di urologia.

95A2105

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Bologna n. 784 del 28 gennaio 1994 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte delle seguenti persone: Brandolin Paolo, Zanantoni Sandra, Caporaloni Massimino, Piccione Mario, Gnucci Franco, Ciriaci Quinto, Albonetti Claudio, Cannella Rosetta, Leone Lorenzo, Baldi Maria Francesca, Gentile Franca, Marulli Antonio, Sotgiu Luisa, Russo Matteo, Belluzzi Giancarlo, Galazzetti Armando, Tarantino Dante Costanzo, Basso Veronica, Michetti Novello, Matteucci Elvio, Badiali Marisa, Foschi Assuntina, Salerno Angela, Boldri Umberto, Mazzocchi Emidio Giacomo, Niraort Gamma, Caminiti Maria e Massaccesi Raul, le donazioni consistenti in somme di denaro per complessive L. 2.448.957.500 finalizzate al finanziamento di ventisette borse di studio per la frequenza degli ammessi alle scuole di specializzazione medica per l'anno accademico 1993-94.

Con decreto del prefetto di Bologna n. 924 del 19 maggio 1994 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte del dott. Federico Enriques la donazione consistente in un globo terrestre riportante la data del 1688 del valore di L. 500.000.000.

Con decreto del prefetto di Bologna n. 996 del 31 maggio 1994 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della società Hewlett-Packard Italiana la donazione di prodotti software per un valore di L. 114.070.000.

95A2106

Autorizzazione all'Università «Federico II» di Napoli ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Napoli n. 100689 del 4 novembre 1994 l'Università degli studi «Federico II» di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta «Hospal» S.p.a. di Bologna la donazione di un'apparecchiatura di un rene artificiale - Monitral SC AFB completo di un B.S.M. 22 SC HDF del valore di L. 31.667.000 più IVA 19%.

Con decreto del prefetto di Napoli n. 100690 del 4 novembre 1994 l'Università degli studi «Federico II» di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte delle ditte Du Pont Pharma Italia e la Elylilly S.p.a. di Firenze le donazioni di alcune apparecchiature consistenti in un software bibliografico con rispettivo lettore CD del valore commerciale di L. 2.170.000; una stampante laser del valore di L. 1.490.000 da parte della ditta Du Pont Pharma Italia di Firenze; un sistema cromatografico Hillipore consistente in: un iniettore per cromatografia modello Rheodyne 7725 del valore di L. 2.100.000; un modulo di pompaggio modello M510 del valore di L. 11.200.000; un Temperature Control System del valore di L. 4.800.000 da parte della ditta Ely Lilly S.p.a. di Firenze.

Con decreto del prefetto di Napoli n. 100768 del 4 novembre 1994 l'Università degli studi «Federico II» di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Bayer S.p.a. di Milano la donazione di un apparecchio elettrocardiografo Cambridee base computerizzato per prove da sforzo del valore di L. 12.000.000 (IVA esclusa).

Con decreto del prefetto di Napoli n. 100957 del 30 novembre 1992 l'Università degli studi «Federico II» di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Hoechst Italia S.p.a. la donazione di un'apparecchiatura di due Panasonic NV. FS 88; di una centralina Panasonic VW EC 300; un sistema Polaroid Freeze Frame Video Image Recorder del valore di L. 13.000.000+IVA.

95A2110

Autorizzazione alla Seconda Università di Napoli ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Caserta n. 268 del 28 aprile 1994 la Seconda Università degli studi di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Hoiest Italia S.p.a. la donazione di pubblicazioni scientifiche consistenti in libri e riviste, per un valore commerciale di L. 4.097.700.

Con decreto del prefetto di Caserta n. 276 del 16 maggio 1994 la Seconda Università degli studi di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Roche S.p.a. la donazione di un computer Macintosh Powerbook 165 c 4 MB RAM, Hard Disk Monter colori Apple 14, una stampante Apple Style Writer II, una borsa per Powerbook, per un valore commerciale di L. 3.900.000.

Con decreto del prefetto di Caserta n. 277 del 16 maggio 1994 la Seconda Università degli studi di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Ame Rsham Italia S r l la donazione consistente in un'apparecchiatura Micro Delta Slave Plus 2 MB, per un valore commerciale di L. 7 000.000.

Con decreto del prefetto di Caserta n. 388 del 15 giugno 1994 la Seconda Università degli studi di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Tricofarma farmaceutici S.r.l. la donazione consistente nell'abbonamento per l'anno 1994 alla rivista «Excepta medica e Dermatology and Venereology», per un valore commerciale di L. 2 300 000.

Con decreto del prefetto di Caserta n 389 del 15 giugno 1994 la Seconda Università degli studi di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Ely Italia S.p a. la donazione consistente in due pompe infusionali a siringa della ditta Ivac, per un valore commerciale di L. 7.021.000.

Con decreto del prefetto di Caserta n. 390 del 15 giugno 1994 la Seconda Università degli studi di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Glaxo S.p.a. la donazione consistente in una poltrona per chemioterapia, per un valore commerciale di L. 1.700.000.

Con decreto del prefetto di Caserta n. 387 del 15 giugno 1994 la Seconda Università degli studi di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Roering farmaceutici italiana la donazione consistente nell'abbonamento per l'anno 1994 alla rivista «Acta dermato-venereologica», per un valore commerciale di L. 397.000.

Con decreto del prefetto di Caserta n. 303 del 17 maggio 1994 la Seconda Università degli studi di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della Sandoz - Prodotti farmaceutici S.p.a. la donazione di un abbonamento per l'anno accademico 1994 alla rivista «Archives of dermatologg Reaser», per un valore commerciale di L. 1.167.000.

95A2111

Autorizzazione all'Università di Ancona ad accettare due donazioni

Con decreto del prefetto di Ancona n. 2923 del 5 maggio 1994 l'Università degli studi di Ancona è stata autorizzata ad accettare da parte della società «Schering - Plough S.p.a.», con sede in Milano, la donazione consistente in un'apparecchiatura Geneamp PCR System 9600, del valore di L. 24.922 000 da utilizzarsi per le ricerche di biologia molecolare.

Con decreto del prefetto di Ancona n 6689 del 25 agosto 1994 l'Università degli studi di Ancona è stata autorizzata ad accettare da parte della società «Serono Pharma S.p.a.», con sede in Milano, la donazione consistente in un sistema Olivetti di riproduzione a colori da tavolo Color 8000 del valore di L. 4 998.000 da utilizzarsi per le esigenze dell'istituto di clinica medica generale e terapia medica.

95A2138

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Modena n. 622 del 16 aprile 1994 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte della coop. Estense S.r.l., con sede legale in frazione Freto di Modena, la donazione della somma di L. 113.800.000 destinati all'allestimento di un'aula da duecentodieci posti nell'ambito del trasferimento della facoltà di economia al «Foro Boario».

Con decreto del prefetto di Modena n. 1202 del 23 giugno 1994 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte del presidente del Gruppo Concorde S.p.a., con sede legale in Modena, la donazione della somma di L. 30.740.000 a favore della biblioteca del dipartimento di economia politica e del dipartimento di economia aziendale della facoltà di economia per l'acquisto di una unità di attrezzature per un'aula da cinquanta posti nella nuona sede della facoltà stessa.

Con decreto del prefetto di Modena n. 1215 del 22 giugno 1994 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte della regione Emilia-Romagna la donazione della somma di L. 30.000.000 a favore del dipartimento di economia aziendale quale contributo per il convegno internazionale «Il lavoro atipico nell'esperienza comparata fra promozione e tecniche di tutela».

Con decreto del prefetto di Modena n. 1216 del 14 giugno 1994 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni: L. 2.000.000 da parte della Ascom Confcommercio, Associazione del commercio turismo servizi della provincia di Modena; L. 2.000 000 da parte della Confesercenti, Confederazione italiana esercenti attività commerciali turistiche e dei servizi di Modena; L. 2.000.000 da parte della Confartigianato Lapam Libero artigianato e piccole aziende modenesi; tutte a favore della facoltà di economia, quali contributi per la nuova ala informatica della facoltà, nell'ambito dell'iniziativa «Iscrivi il tuo nome all'Università».

Con decreto del prefetto di Modena n. 2612 del 20 giugno 1994 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte della Banca popolare dell'Emilia-Romagna S.c. a r.l., con sede legale in Modena, la donazione della somma di L. 69.570.000 a favore della nuova sede della facoltà di economia per l'allestimento di un'aula da cento posti.

95A2103

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano n. 2408 del 28 maggio 1994 l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte del sig. Giustiniano Cocconi la donazione della somma di L. 200.000.000 con l'obbligo di istituire borse di studio, a favore dell'ente con atto a rogito del dott. Ulderico Brambilla, notaio iscritto presso il collegio notarile di Milano n. 68368/6565 di repertorio in data 20 gennaio 1994, registrato a Milano in data 27 gennaio 1994, n. 575.

95A2108

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Milano n. 1907 del 28 maggio 1994 l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dall'avv. Ferruccio Pozzi Luraschi, deceduto a Busto Arsizio il 14 marzo 1993, con testamento olografo per atto del dott. Barbara Leo, notaio iscritto nel collegio notarile di Milano, in data 17 marzo 1993 rep. n. 44096/2896, registrato a Busto Arsizio il 17 marzo 1993, n. 506. Detto legato è costituito dalla somma di L. 30.000.000.

95A2109

Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Parma n. 1362 del 17 maggio 1994 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Zeneca S.p.a. la donazione di una sorgente luminosa 450 W luce fredda storz e monitor a colori quadristandard con selezione utomatica 14" a favore dell'istituto di clinica ostetrica, facoltà di medicina e chirurgia, del valore di L. 10.000.000 più IVA.

Con decreto del prefetto di Parma n. 1363 del 17 maggio 1994 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Italgel S.p.a. la donazione di un «Personal computer mod. 4/25 ed un video display 3M» destinato al laboratorio di marketing della facoltà di economia, del valore di L. 10 000.000 + IVA.

Con decreto del prefetto di Parma n 1364 del 17 maggio 1994 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della Cariplo S.p.a. la donazione di 24 volumi costituenti la collana «Il Parlamento italiano - Storia parlamentare e politica dell'Italia dal 1861 al 1992» a favore dell'istituto di diritto pubblico della facoltà di giurisprudenza, del valore di L. 1.000.000.

Con decreto del prefetto di Parma n. 1365 del 17 maggio 1994 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Siemens telecomunicazioni S.p.a. la donazione di un prototipo di laboratorio di ponte radio (CTR 210 HD 7 ghz) destinato al dipartimento di ingegneria del valore di L. 5.000.000 più IVA.

Con decreto del prefetto di Parma n. 1366 del 17 maggio 1994 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Bormioli Rocco e Figlio S.p.a. la donazione di un ecografo con relative sonde del valore di L. 45.600.000 + IVA destinato all'istituto di radiologia sperimentale, facoltà di medicina veterinaria.

Con decreto del prefetto di Parma n. 1367 del 17 maggio 1994 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della Fondazione Cassa di risparmio di Parma la donazione della somma di L. 20.000.000 finalizzata all'acquisto di un'apparecchiatura per la cardiotocografia computerizzata da destinarsi all'istituto di clinica ostetrica della facoltà di medicina e chirurgia che è già stato acquistato dal donatario.

Con decreto del prefetto di Parma n. 4645 del 15 dicembre 1994 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Barilla G. & R. F.lli S.p.a. la donazione della somma di L. 1.000.000.000 da destinare all'ampliamento della nuova sede didattica della facoltà di ingegneria.

95A2107

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Firenze n. 46 del 13 maggio 1994 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte del sig. Gabriele Romiti di Bologna una donazione concernente oggetti di interesse per un valore di L. 1.150.000 a favore del museo di storia naturale.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 47 del 13 maggio 1994 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Lipha S.p.a., di Calenzano la donazione concernente un apparecchio Polaroid digial Palette CI-3000 per un valore di L. 7.800.000 a favore dell'istituto di clinica medica e terapia medica III.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 49 del 13 maggio 1994 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Istituto nazionale di credito agrario di Firenze la donazione della somma di L. 3.000.000 a favore della facoltà di agraria.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 1071 del 13 maggio 1994 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Schering S.p.a. di Milano la donazione concernente un programma per computer del valore di L. 8.092.000 a favore della sezione di radiodiagnostica del dipartimento di fisiopatologia clinica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 1073 del 13 maggio 1994 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Serono Pharma S.p.a. di Milano una donazione concernente apparecchiature scientifiche per un valore complessivo di L. 5.334.000 a favore della sezione di gastroenterologia clinica del dipartimento di fisiopatologia clinica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 1074 del 13 maggio 1994 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Bayropharma S.r.l. di Milano la donazione della somma di L. 100.000.000 a favore del dipartimento di scienze neurologiche e psichiatriche.

95A2104

BANCA D'ITALIA

Sostituzione di un componente del comitato di sorveglianza della Banca agricola Nord Calabria S.p.a., in San Marco Argentano

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 25 marzo 1995, ha nominato il dott. Giuseppe Desiderio componente del comitato di sorveglianza, in sostituzione dell'avv. Guido Viola, della Banca agricola Nord Calabria S.p.a., con sede in San Marco Argentano (Cosenza), in liquidazione coatta amministrativa.

95A2112

Sostituzione di un componente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Castelcovati, società cooperativa a responsabilità limitata, in Castelcovati.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 25 marzo 1995, ha nominato il prof. avv. Umberto Morera componente del comitato di sorveglianza, in sostituzione dell'avv. Guido Viola dimissionario, della Cassa rurale ed artigiana di Castelcovati (Brescia), società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castelcovati (Brescia), in liquidazione coatta amministrativa.

95A2113

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592; dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà sottoindicata dell'Università degli studi di Perugia sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

settore disciplinare: I09X «disegno e metodi dell'ingegneria industriale» - disciplina «disegno tecnico industriale»;

settore disciplinare: A02A «analisi matematica» - disciplina «analisi matematica», per il corso di laurea in ingegneria dei materiali di nuova istituzione, con sede in Terni.

Le discipline, di cui al presente avviso, sono indicate unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, terzo comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A2150

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 0 8 6 0 9 5 *

L. 1.300

Le Ragionerie Centrali avranno cura di provvedere ad inserire negli archivi del Sistema dipartimentale dell'Ispettorato Generale del Bilancio, gli elementi previsionali contenuti nelle più volte richiamate "schede-capitolo" **entro il 4 maggio 1995.**

Completato l'inserimento dei dati potranno essere richieste all'Ispettorato generale del bilancio - Divisione III - le stampe delle proposte di bilancio 1996 da sottoporre ai competenti Consigli di Amministrazione per gli adempimenti di pertinenza.

Per i capitoli di entrata in gestione alle singole Amministrazioni si dovranno seguire le stesse procedure previste per le spese.

Infine, le proposte di previsione di competenza e di cassa per l'anno 1996 e di sola competenza per il bilancio pluriennale 1996 - 1998, nonchè tutti gli elaborati di corredo previsti dalla presente circolare dovranno pervenire a questo Ministero medesimo **entro il 10 maggio 1995.**

95A2133

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla domanda di modificazione al disciplinare di produzione relativo al vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti classico».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Chianti classico» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984, ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo — ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale — il testo del disciplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti classico»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» accompagnata dalla specificazione «classico» in seguito denominata «Chianti classico» è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Il vino «Chianti classico» deve essere ottenuto da uve prodotte nella zona di produzione delimitata dal successivo art. 3 e provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Sangiovese: dal 75% fino al 100%;

Canaiolo nero: fino al 10%;

Trebbiano toscano e Malvasia bianca singolarmente o congiuntamente: fino al 6%.

Possono inoltre concorrere alla produzione le uve a bacca rossa provenienti dai vitigni raccomandati o autorizzati nelle unità amministrative della zona di produzione delle uve di cui al successivo art. 3 nella misura massima del 15% del totale delle viti.

Art. 3.

La zona di produzione del vino «Chianti classico» è la zona delimitata con decreto interministeriale 31 luglio 1932, confermata con l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 930 del 12 luglio 1963, dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984 e dall'art. 5 della legge n. 164 del 10 febbraio 1992, regolata autonomamente ai sensi del menzionato art. 5 della legge n. 164/1992.

Tale zona è così delimitata: Incominciando dalla descrizione del confine della parte di questa zona che appartiene alla provincia di Siena, si prende come punto di partenza quello in cui il confine fra le due province di Siena ed Arezzo viene incrociato dal Borro Ambrella della Vena presso Pancole in comune di Castelnuovo Berardenga.

Da questo punto il confine segue il torrente Ambra e un suo affluente non nominato fino al podere Ciarpella, poi la mulattiera che porta al podere Casa al Frate. Da qui segue una linea virtuale fino all'Ombrone (quota 298).

Di qui seguendo una mulattiera, raggiunge quota 257, dove incontra una carrareccia, che sbocca sulla strada per Castelnuovo Berardenga. Risale detta strada fino a quota 354. Da qui segue il fosso Malena Morta fino alla sua confluenza col Borro Spugnaccio; poi ancora lungo detto fosso della Malena Morta fino a Pialli (quota 227). Segue poi per breve tratto il fosso Malena Viva, per poi volgere per una linea virtuale passante per S. Lucia (quota 252 e 265) verso l'Arbia. Raggiunto questo torrente, lo risale lungo il confine amministrativo fra i comuni di Siena e Castelnuovo Berardenga.

Di qui il confine della zona continua a coincidere con quelli amministrativi di Siena, Castelnuovo Berardenga, Castellina, Monteriggioni e Poggibonsi, fino a incontrare, in corrispondenza del Borro di Granaio, il confine della provincia di Firenze, che segue fino presso il podere Le Valli. Indi segue la strada comunale toccando S. Giorgio e le sorgenti di Cinciano, e proseguendo fino a incontrare nuovamente il confine provinciale, che è pure quello tra i comuni di Poggibonsi e Barberino, poi il torrente Drove, entrando in provincia di Firenze.

A questo punto si inizia la descrizione del confine della parte di questa zona che appartiene alla provincia di Firenze. Il detto confine per un primo tratto segue il torrente Drove fino al Mulino della Chiara, dove incontra il confine amministrativo fra i comuni di Tavernelle e Barberino, che segue per breve tratto, per poi piegare un po' a oriente lungo altro torrentello, passando per ca' Biricucci e Belvedere fino a incontrare subito dopo la strada S. Donato-Tavernelle che segue fino a Morocco; e poi, con una linea virtuale che passa per Figlinella, giunge a Sambuca, dove incontra il torrente Pesa. Seguendo sempre il corso del torrente, coincide per un primo tratto col confine amministrativo fra i comuni di S. Casciano Val di Pesa e Tavernelle, poi ritrova il torrente dopo Ponte Rotto. Da questo punto il confine della zona coindice con i confini amministrativi dei comuni di San Casciano e Greve.

Qui si rientra nella provincia di Siena ed il confine della zona del Chianti classico coincide con quello amministrativo dei comuni di Radda in Chianti e Gaiole, e per breve tratto di Castelnuovo Berardenga, fino a trovare il punto di partenza della descrizione di questa zona.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Chianti classico» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque unicamente quelle atte a conferire all'uva, al mosto e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. In particolare è vietata ogni forma di allevamento su tetto orizzontale, tipo tendone. È vietata qualsiasi pratica di forzatura.

Sono pertanto da considerarsi idonei — ai fini dell'iscrizione all'albo — unicamente i vigneti di giacitura collinare ed orientamento adatti, i cui terreni, situati ad un'altitudine non superiore a 700 metri s.l.m., sono costituiti in prevalenza da substrati arenacei, calcareo marnosi, da scisti argillosi, da sabbie e ciottolami.

Sono da considerarsi inadatti, e non possono essere iscritti nel predetto albo, i vigneti situati in terreni umidi, su fondi valle e infine i terreni a predominanza di argilla pliocenica e comunque fortemente argillosi, anche se ricadenti nell'interno della zona delimitata.

Per i nuovi impianti dei vigneti idonei alla produzione del vino «Chianti classico», a partire dall'anno solare successivo all'entrata in vigore del presente disciplinare, la densità minima dei ceppi ad ettaro deve essere di 3350 ceppi.

La produzione massima di uva consentita ad ettaro è di q.li 75 e la resa media per ceppo non può essere in alcun caso superiore a kg 3.

La produzione massima di vino ad ettaro è di hl 52,5.

In annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso la cernita delle uve a tali livelli, purché la produzione complessiva non superi del 20% i limiti fissati dal disciplinare di produzione o da quelli fissati dall'autorità competente.

Le uve destinate alla vinificazione devono essere sottoposte a preventiva cernita, se necessario, in modo da assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,5.

I vigneti potranno essere adibiti alla produzione di vino «Chianti classico» solo a partire dal quarto anno dall'impianto.

La regione Toscana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire di anno in anno prima della vendemmia, un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare di produzione, dandone comunicazione immediata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, e alle camere di commercio competenti per territorio.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia sono consentite su autorizzazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, previa istruttoria della regione Toscana, in cantine situate al di fuori del territorio suddetto, ma non oltre dieci chilometri in linea d'aria dal confine, sempre che tali cantine risultino preesistenti al momento dell'entrata in vigore del presente disciplinare e siano di pertinenza di aziende che in esse vinifichino, singolarmente o collettivamente, uve idonee alla produzione di «Chianti classico» ottenute da vigneti propri. Restano valide le autorizzazioni fino ad oggi rilasciate.

Le operazioni di conservazione, di imbottigliamento, di affinamento in bottiglia e di invecchiamento, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione.

Tuttavia, tali operazioni anche se separatamente sono consentite su autorizzazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali a cantine imbottigliatrici di vino «Chianti classico» da almeno cinque anni e preesistenti alla data di entrata in vigore del presente disciplinare, situate nelle province di Firenze e Siena e limitrofe alle province suddette nell'ambito della regione Toscana.

La resa dell'uva in vino finito pronto per il consumo non deve essere superiore al 70 per cento. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto ad alcuna denominazione d'origine; oltre il 75%, decade il diritto alla DOCG per tutto il prodotto.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali, leali e costanti consentite dalla normativa vigente, tra cui la tradizionale pratica enologica del «governo all'uso toscano».

È consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, ferma restando la produzione massima di vino per ettaro ed il rispetto del titolo alcolometrico minimo naturale delle uve di cui all'art. 4.

L'eventuale arricchimento dovrà essere effettuato o con mosto concentrato prodotto con uve originarie della zona di produzione del vino «Chianti classico», oppure con mosto concentrato rettificato o zucchero d'uva.

Il vino «Chianti classico» può essere immesso al consumo soltanto a partire dal 1° ottobre dell'anno successivo alla vendemmia.

Il vino «Chianti classico» destinato a «Riserva» può essere immesso al consumo solo dopo essere stato sottoposto ad almeno 24 mesi di invecchiamento e a un successivo affinamento in bottiglia per almeno 3 mesi e deve presentare un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo di almeno 12,5 per cento.

Il periodo di invecchiamento viene calcolato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti classico», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

limpidezza: limpido;

colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso, con profumo di mammola e con pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;

sapore: armonico, asciutto (con un massimo di 4 gr/l di zuccheri riduttori), sapido, leggermente tannico che si affina col tempo al morbido vellutato.

Il prodotto che ha subito il «governo» presenta vivacità e rotondità;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12%; per la «Riserva» 12,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 23 per mille.

Art. 7.

Nella designazione del vino Chianti classico può essere utilizzata la menzione «vigna» ai sensi del comma 3 dell'art. 6 della legge n. 164/1992, a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve e nella dichiarazione della produzione, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento.

È consentito l'uso di menzioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o a marchi individuali o collettivi che non abbiano significato laudativo o non siano tali da poter trarre in inganno l'acquirente circa l'origine e la natura del prodotto, nel rispetto delle specifiche norme vigenti in materia.

È consentito inoltre l'uso di menzioni riferite ad aree dalle quali provengono effettivamente le uve da cui il vino è stato ottenuto, a condizione che tali menzioni, diverse dai toponimi delle vigne, siano state riconosciute secondo la procedura prevista dalla legge n. 164/1992 e relativi decreti di applicazione.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino «Chianti classico» per l'immissione al consumo deve sempre figurare l'annata di produzione delle uve.

Nell'etichettatura è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», «vecchio» e simili.

Il termine «classico» nell'etichettatura dei vini rispondenti ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare deve sempre seguire la parola Chianti ed essere riportato in caratteri tipografici uguali a quelli utilizzati per questa.

Per i vini prodotti nel territorio di cui all'art. 3, aventi diritto alla Docg Chianti accompagnata dalla specificazione «classico», il termine «classico» segue obbligatoriamente la denominazione d'origine Chianti anche nella denuncia delle uve o nella dichiarazione di produzione, nei registri e nei documenti di accompagnamento.

In deroga a tale obbligo, tuttavia, è consentito che contemporaneamente alla denuncia delle uve o alla dichiarazione della produzione del vino, di cui all'art. 16 della legge n. 164/1992, e comunque entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno stesso del raccolto, i produttori dell'uva o del vino possano rinunciare al diritto alla specificazione «classico». Tale rinuncia, che è irrevocabile, si riferisce a tutta o parte della produzione aziendale e comporta separata annotazione della quantità e dei vasi vinari in cui essa è conservata nel registro di produzione o di carico e scarico.

Entro lo stesso termine del 15 dicembre il produttore dell'uva o del vino deve comunicare gli estremi delle predette quantità all'ispettorato repressione frodi, alle camere di commercio detentrici dell'albo del Chianti classico, competenti per territorio.

L'analisi chimico-fisica ed organolettica prevista dalla prima frase del comma 1 dell'art. 13 della legge n. 164/1992, per la quantità di Chianti classico a cui si riferisce la rinuncia al termine «classico», si effettua alla produzione indipendentemente dall'esame organolettico prescritto per le Docg nella fase dell'imbottigliamento previsto dalla seconda frase del medesimo comma, e in riferimento ai requisiti previsti per il Chianti classico.

Per le uve dei vigneti iscritti all'albo del Chianti classico e i relativi vini, sono ammesse le scelte vendemmiali e le riclassificazioni per altre DOC o IGT, qualora la base ampelografica sia compatibile nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 8.

Per il vino «Chianti classico» è consentita l'immissione al consumo soltanto in recipienti di vetro.

Qualora il vino «Chianti classico» sia confezionato in fiaschi, è vietata l'utilizzazione di un fiasco diverso da quello tradizionale all'uso toscano, come definito nelle sue caratteristiche dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, ed è inoltre tassativamente vietato l'uso dei fiaschi usati.

Le bottiglie o i fiaschi, contenenti il vino «Chianti classico», destinato alla vendita, devono essere, anche per quanto riguarda la forma e l'abbigliamento, adeguati ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.

Per il confezionamento del vino «Chianti classico» deve essere usato esclusivamente il tappo a sughero raso bocca. Fanno eccezione i recipienti con tappi a corona o capsule a strappo per le capacità fino a litri 0,250.

95A2144

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.C. - Industria termotecnica campana, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli) e unità in S. Giorgio a Cremano (Napoli), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 ottobre 1994 al 16 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1995:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 1° luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Gescon '90, con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1993 con decorrenza 1° luglio 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 31 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.E.C. - Società esercizio cantieri con sede in Roma, unità ufficio di Roma e Viareggio (Lucca), per il periodo dal 1° giugno 1994 al 30 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 7 giugno 1994 con decorrenza 1° giugno 1994;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 1° maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dalmine Vetroresine (Gruppo Ilva), con sede in Pont St. Martin (Aosta) e unità di Pont St. Martin (Aosta), per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 1° novembre 1993.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14386/29 del 17 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1995:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 giugno 1993 con effetto dal 2 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano - Milanofiori (Milano) e unità di Lentini (Siracusa) e Mazara del Vallo (Trapani), per il periodo dal 2 febbraio 1994 al 1° agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1994 con decorrenza 2 febbraio 1994;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 23 giugno 1993 con effetto dal 2 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano - Milanofiori (Milano) e limitatamente a Venezia Mestre (Venezia), per il periodo dal 2 febbraio 1994 al 1° agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1994 con decorrenza 2 febbraio 1994;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 30 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano - Milanofiori (Milano) e unità di Bitono (Bari), per il periodo dal 30 maggio 1994 al 29 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 giugno 1994 con decorrenza 30 maggio 1994;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 30 marzo 1994 con effetto dal 1° agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano Milanofiori (Milano) e unità di Roma - Nomentana (Roma), per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1994 con decorrenza 1° febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Schiavo costruzioni, con sede in Padova e unità in Padova, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 maggio 1994 al 19 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finetti & Brogli, con sede in Ferrara e unità di Ferrara, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 febbraio 1994 al 20 agosto 1994.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 21 agosto 1994 al 20 febbraio 1995. I presenti decreti ministeriali annullano e sostituiscono i decreti ministeriali 14 dicembre 1994, n. 16273.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centro Matic, con sede in Capalle (Firenze) e unità di Capalle (Firenze), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 marzo 1994 al 23 settembre 1994.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 24 settembre 1994 al 23 marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Davidson, con sede in Ovada (Alessandria) e unità di Genova, La Spezia, Ovada (Alessandria) e Palermo, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 giugno 1994 al 14 dicembre 1994.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 15 dicembre 1994 al 14 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. M.P.M. di Monaco E. & C., con sede in Casalgrasso (Cuneo) e unità di Casalgrasso (Cuneo), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 giugno 1994 al 9 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1995, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. TV Internazionale, con sede in Roma e unità di Roma e Milano, per il periodo dal 23 settembre 1994 al 22 marzo 1995.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1995 è autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, commi 2 e 3 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. società pneumatici Pirelli presso i centri servizi di Catania, Cagliari, Bari, Ancona, Verona, Padova e Napoli, per il periodo dal 17 dicembre 1994 al 16 giugno 1995.

Il trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogato sino al 16 dicembre 1995.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 19 ottobre 1993 al 18 gennaio 1995, della ditta S.p.a. A. Petit Pierre, con sede in Brescia e unità di Brescia e Segrate (Milano).

Parere comitato tecnico: seduta del 19 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. A. Petit Pierre, con sede in Brescia e unità di Brescia e Segrate (Milano), per il periodo dal 19 ottobre 1993 al 18 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 19 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16178/1 del 30 novembre 1994;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 19 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. A. Petit Pierre, con sede in Brescia e unità di Brescia e Segrate (Milano), per il periodo dal 19 aprile 1994 al 18 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 aprile 1994 con decorrenza 19 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16178/2 del 30 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 ottobre 1993 con effetto dall'11 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Byblos, con sede in Ancona e unità di Ancona e Milano, per il periodo dall'11 luglio 1994 al 10 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata l'8 luglio 1994 con decorrenza 11 luglio 1994;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 6 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ceat cavi industrie, con sede in Torino e unità di Ascoli Piceno, per il periodo dal 6 settembre 1994 al 5 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1994 con decorrenza 6 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

95A2051

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 12 aprile 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1727,39
ECU	2271,69
Marco tedesco	1234,47
Franco francese	353,54
Lira sterlina	2751,73
Fiorino olandese	1102,28
Franco belga	60,047
Peseta spagnola	13,787
Corona danese	314,44
Lira irlandese	2791,12
Dracma greca	7,606
Escudo portoghese	11,695
Dollaro canadese	1250,64
Yen giapponese	20,547
Franco svizzero	1499,60
Scellino austriaco	175,41
Corona norvegese	275,80
Corona svedese	235,59
Marco finlandese	400,51
Dollaro australiano	1281,38

95A2202

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Integrazione degli importi dei contributi previdenziali previsionali del Fondo sanitario nazionale 1994 - parte corrente

Il CIPE, nella seduta del 22 novembre 1994, ha approvato la seguente tabella che integra — senza modificare gli importi a carico dello Stato — la tabella di riparto allegata alla delibera del 2 giugno 1994:

FONDO SANITARIO NAZIONALE 1994

Parte corrente

Regioni	Assegnazioni (in milioni di lire) Contributi sanitari	Quote a carico dello Stato
Piemonte	4.355.900	1.896.911
Valle d'Aosta	86.742	—
Lombardia	9.688.206	3.531.242
Provincia autonoma di Bolzano	365.877	—
Provincia autonoma di Trento	376.375	—
Veneto	4.065.800	2.550.083
Friuli-Venezia Giulia	1.246.500	244.144
Liguria	1.732.900	900.690
Emilia-Romagna	4.212.400	1.850.341
Toscana	3.342.500	1.959.353
Umbria	704.000	523.622
Marche	1.193.100	953.802
Lazio	4.955.100	2.791.551
Abruzzo	820.200	1.008.728
Molise	202.300	269.202
Campania	2.916.600	5.121.217
Puglia	2.229.000	3.620.966
Basilicata	349.500	463.371
Calabria	1.010.000	1.830.076
Sicilia	2.756.600	2.910.625
Sardegna	1.065.000	1.050.279
TOTALE	47.674.600	33.476.203

95A2143

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un esplosivo

Con decreto ministeriale n. 559/C.20611.XV J (596) del 22 febbraio 1995 l'esplosivo denominato: «Tutagex 820», che la soc. Sipe Nobel S.r.l. intende produrre nel proprio stabilimento di Orbetello (Grosseto), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella II categoria - gruppo B, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

95A2142

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.20623XV.J (545) del 2 marzo 1995 l'artificio pirotecnico denominato: «20.000 Tou Celebration Crackers (d.f. Festa 20.000)», che la ditta Pirotecnica veneta S.r.l. intende importare dalla ditta Horse Brand di Guangdong (Repubblica popolare cinese), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.20621XV.J (529) del 2 marzo 1995 l'artificio pirotecnico denominato: «Big Sparkling Wheel (d.f. Girandola gigante scintillante)», che la ditta Pirotecnica veneta S.r.l. intende importare dalla ditta Red Lantern Firecrackers e Fireworks della Repubblica popolare cinese, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.20617XV.J (539) del 2 marzo 1995 l'artificio pirotecnico denominato: «Mid Sparkling Wheel (d.f. Girandola media scintillante)», che la ditta Pirotecnica veneta S.r.l. intende importare dalla Repubblica popolare cinese dalla ditta Red Lantern Firecrackers e Fireworks, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.20616XV.J (526) del 2 marzo 1995 l'artificio pirotecnico denominato: «Soaring Rocket (d.f. Razzetto stelle sibilanti)» che la ditta Pirotecnica veneta S.r.l. intende importare dalla Repubblica popolare cinese dalla ditta Horse Brand, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.20615.XV. J (530) del 2 marzo 1995 l'artificio pirotecnico denominato: «Whistling Colour Changing Weel (d.f. Girandola sei colori), che la ditta Pirotecnica veneta S.r.l. intende importare dalla ditta Repubblica popolare cinese dalla ditta Horse Brand, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.20618XV.J (538) del 2 marzo 1995 l'artificio pirotecnico denominato: «Magical Barrage 60 Shots (d.f. Magical 60 getti)», che la ditta Pirotecnica veneta S.r.l. intende importare dalla Repubblica popolare cinese dalla ditta Horse Brand, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.15959XV.J (598) del 10 marzo 1995 l'artificio pirotecnico denominato: «0038 Coloured Star» (d.f. Razzetto stella rossa) che la S.r.l. U. Borgonovo intende importare dalla China Panda Fireworks Manufactoring LTD - Huang - Mao Town (Repubblica popolare cinese), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.20619XV.J (527) del 2 marzo 1995 l'artificio pirotecnico denominato: «30 Balls Magical Shots (d.f. Magical 30 palline), che la ditta Pirotecnica veneta S.r.l. intende importare dalla Repubblica popolare cinese dalla ditta Horse Band, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.20620.XV.J (525) del 2 marzo 1995 l'artificio pirotecnico denominato: «Chirping Oriole (d.f. Candela romana stelle fischianti)», che la ditta Pirotecnica veneta S.r.l. intende importare dalla ditta Beijing Fireworks della Repubblica popolare cinese, e riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo C, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

95A2140

Riconoscimento e classificazione di due manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.17156XV.J (632) del 17 gennaio 1995 la «Spoletta meccanica a tempo e percussione per colpi d'artiglieria, denominata FB 368» (conforme al disegno SR0037), che la soc. Simmel difesa S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento di San Giorgio su Legnano (Milano), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella V categoria - gruppo A, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.21860XV.J (476) del 24 febbraio 1995 il manufatto esplosivo denominato: «Artificio illuminante da posa VS - T - 86» che la società Valsella meccanotecnica intende produrre presso la ditta Pirotecnica bresciana Mugnaioni, Ponsacco (Pisa) o presso la ditta Coccia pirotecnica industriale, Paliano (Frosinone) o presso la ditta Panzera pirotecnica, Nichelino (Torino) o presso la ditta Norabel Pyroteknik, Bilidal, è riconosciuto dai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

95A2141

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni alle indicazioni terapeutiche di alcune specialità medicinali

Con i provvedimenti appresso specificati sono state modificate le indicazioni terapeutiche delle specialità medicinali sotto elencate:

Provvedimento M.I. n. 166/1995 del 30 marzo 1995

Oggetto del provvedimento: Modifica di indicazioni terapeutiche.

Specialità medicinale: «SEROCRYPTIN»

Titolare A.I.C.: Istituto farmaceutico Serono S.p.a., via Casilina n. 125 - 00176 Roma.

Indicazioni: galattorrea con o senza amenorrea post-partum (Chiari Frommel); idiopatica (Argonz del castillo); tumorale (forbes Albright); da farmaci psicotropi contraccettivi) amenorrea prolattino-dipendente senza galattorrea infertilità iperprolattinemica.

Disfunzione del ciclo mestruale (sindrome pre-mestruale fase luteinica breve).

Ipogonadismo maschile prolattino dipendente.

Acromegalia: per la terapia medica o come coadiuvante della terapia chirurgica o radiante.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento M.I. n. 165/1995 del 30 marzo 1995

Oggetto del provvedimento: Modifica di indicazioni terapeutiche.

Specialità medicinale: «PARLODEL».

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., via Arconati, 1 - 20135 Milano.

Indicazioni: galattorrea con o senza amenorrea post-partum (Chiari Frommel); idiopatica (Argonz del castillo); tumorale (forbes Albright); da farmaci psicotropi contraccettivi) amenorrea prolattino-dipendente senza galattorrea infertilità iperprolattinemica.

Disfunzione del ciclo mestruale (sindrome pre-mestruale fase luteinica breve) ipogonadismo maschile prolattino dipendente.

Acromegalia: il trattamento di prima istanza di questa affezione è quello chirurgico o radioterapico. Il «PARLODEL» è un utile adiuvante di tali trattamenti oppure in casi particolari può essere usato indipendentemente da essi morbo di Parkinson idiopatico ed arteriosclerotico: il «PARLODEL» è particolarmente utile in pazienti che mostrano una sola decrescente risposta terapeutica alla L-dopa ed in casi dove la levodopoterapia è inficiata dalla comparsa di fenomeni «on-off».

L'associazione con L-dopa ottiene un incremento degli effetti antiparkinsoniani il che permette un ridotto dosaggio di entrambi i farmaci. Il «PARLODEL» può essere dato da solo in casi iniziali o lievi di morbo di Parkinson e può anche essere associato ad anticolinergici e/o ad altri farmaci antiparkinsoniani.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

95A2146

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Monte San Pietro

Con decreto TC/359 del 27 luglio 1994 del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno, area di risulta dall'alveo abbandonato, a seguito della deviazione del Rio Podice, segnato nel catasto del comune di Monte San Pietro (Bologna) al foglio n. 1, mappale 766, della superficie di mq 310, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 9 ottobre 1989, in scala 1:2000, allegato alla relazione tecnico-ricognitiva dell'ufficio tecnico erariale di Bologna, datata 21 settembre 1989, n. 3725/89, relazione tecnico-ricognitiva ed estratto di mappa che fanno parte integrante del citato decreto.

95A2145

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazioni al provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciato alla società «Uniaudit S.p.a.», in Roma.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1995, il decreto interministeriale 22 luglio 1987, mediante il quale la società «Uniaudit S.p.a.», con sede legale in Roma, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, è modificato nella parte relativa alla denominazione sociale mutata in «Uniaudit S.r.l.», ed in quella concernente la sede legale, trasferita da Roma a Bologna. La suddetta autorizzazione si intende riferita all'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende esercitabile ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non comportante il controllo di legge dei documenti contabili.

95A2137

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

A rettifica di quanto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 1993 si comunica quanto segue:

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Ricci & C., con sede in Alessandria, corso Acqui n. 219, già assegnataria del marchio «20 AL», è decaduta dalla concessione dello stesso marchio, a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

Tale ditta, risultata irreperibile, è stata sollecitata alla restituzione dei punzoni in dotazione mediante pubblicazione nel Foglio annunzi legali n. 99 del 18 dicembre 1992 dalla prefettura di Alessandria, rimasta senza esito.

Si diffidano pertanto gli eventuali detentori dei punzoni medesimi a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Monoscalco Luciano, già assegnataria del marchio «692 ROMA», è decaduta dalla concessione del marchio stesso ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alla ditta medesima sono stati ritirati e deformati, ad eccezione di un punzone, per il quale è stata prodotta regolare denuncia di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone smarrito a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Roma.

95A2162

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Impegno delle risorse destinate alle regioni del Mezzogiorno, nell'ambito del programma triennale per la tutela ambientale 1994-96 per l'area programmata «Aree di sviluppo occupazionale ambientale nel Mezzogiorno».

Con decreti direttoriali 23 febbraio 1995 per ciascuna delle regioni sottoindicate sono state impegnate le risorse, come di seguito riportato, a valere sulle disponibilità del cap. 7104 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, in attuazione del P.T.T.A. 1994-96:

Abruzzo	L. 7.644.021.000
Basilicata	» 5.732.958.000
Calabria	» 26.233.515.000
Campania	» 67.234.398.000
Lazio	» 7.435.890.000
Marche	» 1.708.707.000
Molise	» 2.953.335.000
Puglia	» 34.051.479.000
Sardegna	» 19.805.478.000
Sicilia	» 58.200 219 000

95A2161

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1995).

Nel comunicato citato in epigrafe relativo al provvedimento n. 180/1995 del 21 febbraio 1995, pubblicato a pag. 73, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, concernente la specialità medicinale «OMNISCAN», in corrispondenza delle «indicazioni terapeutiche», dove è scritto: «*... intensificazione del contrasto e distinzione del tratto digestivo dalle strutture tissutali adiacenti normali e patologiche nell'imaging RM*», leggasi: «*Omniscan iniettabile e.v. è un mezzo di contrasto paramagnetico non-ionico per imaging cerebrale e spinale in risonanza magnetica nell'adulto. Il prodotto fornisce intensificazione del contrasto e facilita la visualizzazione di strutture anormali o di lesioni del sistema nervoso centrale.*».

95A2164

Avviso relativo alla deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome 2 marzo 1995 recante: «Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla deliberazione adottata dalla Conferenza Stato-regioni in data 12 gennaio 1995, nonché individuazione di criteri per l'attuazione del disposto dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 691/1994 introdotto in sede di conversione dalla legge n. 35/1995». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 1995).

In calce alla deliberazione citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 33, deve intendersi inserito il sotto indicato allegato:

ALLEGATO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 4 Legge 4 gennaio 1968 n. 15)

L'anno millenovecentonovantacinque il giorno ____ del mese di ________________ presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di ____________________________, avanti a me(1) ____________________________ e personalmente compars__ __l__ Signor_ ________________ - legale rappresentante dell'impresa ____________________________ - nat__ a ________________ il ____________ residente a ________________ Via ________________ n. ______ codice fiscale ________________della cui identità personale sono certo per(2) ________________ _l__ quale, dopo essere stat__ ammonit__ secondo quanto prescritto dall'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge stessa, ha reso e sottoscritta la seguente

D I C H I A R A Z I O N E

- **dichiara** sotto la sua personale responsabilità che l'impresa ____________________________ sita in Via ____________________________ nel Comune di ________________, iscritta al n. ________ dell'elenco delle imprese, in conseguenza degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, ha subito i danni ai beni immobili e/o mobili descritti nella "Scheda di rilevazione danni" a suo tempo predisposta dal Dipartimento della Protezione Civile e citata all'art. 12 della Deliberazione della Conferenza permanente Stato-Regioni del 12 gennaio 1995 per un un importo di L. ________________ (cifre) ________________________ (lettere), che si unisce alla presente come parte integrante ed è da considerarsi danneggiata ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 bis del D.L. n. 691/94 convertito con modifiche dalla Legge n. 35 del 16.2.1995.

Data ____________ Il Dichiarante

____

A U T E N T I C A Z I O N E

Attesto che la sopratrascritta dichiarazione resa dal__ Sig. ________________________ nat__ a ________________ il ____________ è stata, nel luogo e data sopraindicati, sottoscritta dal__ dichiarante in mia presenza.

____________, lì ____________

Il Segretario Generale
o il Funzionario Incaricato

____

1 Il Segretario Generale o un Funzionario Incaricato.
2 Indicare le modalità d'identificazione.

95A2179

ERRATA CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 1995 recante: «Approvazione, con le relative istruzioni e busta, dei modelli 740 base, 740 coniuge dichiarante, 740/E, 740/F, 740/G, 740/H, 740/I, 740/L, 740/M, 740/A-1, 740/T, 740/U e dei modelli aggiuntivi 740/A e 740/B concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi e il contributo al Servizio sanitario nazionale, nonché del modello 740/K concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, del modello 740/W concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, e della scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti indicati nell'art. 1, primo comma, lettera *e-bis)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da presentare nell'anno 1995». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 20 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 38 del 15 febbraio 1995).

La quarta pagina della scheda base del dichiarante del mod. 740, pubblicata alla pag. 48 del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, sostituisce quella pubblicata alla pag. 44; viceversa, la quarta pagina della scheda base del coniuge del mod. 740 pubblicata alla pag. 44 del sopra indicato supplemento ordinario, sostituisce quella pubblicata alla pag. 48.

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 1995 recante: «Approvazione, con le relative istruzioni e busta, dei modelli 760, 760/A, 760/C, 760/D, 760/E, 760/E-1, 760/F, 760/G, 760/H, 760/I, 760/L, 760/O, 760/P, 760/R e 760/S, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, nonché del modello 760/K concernente la dichiarazione ai fini dell'imposta ordinaria e di quella straordinaria sul patrimonio netto delle imprese, del modello 760/W concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, e dei prospetti relativi alle operazioni di fusione e di scissione da presentare nell'anno 1995 dalle società ed enti soggetti alle predette imposte». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 21 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 38 del 15 febbraio 1995).

Alla pag. 95, terza colonna, del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, prima del paragrafo 6 relativo alle «Istruzioni comuni ai modelli 760/A, 760/C e 760/D» del sopra indicato supplemento ordinario, sono inseriti i seguenti sotto paragrafi relativi, rispettivamente, ai «Dati relativi al rappresentante» e all'«Elenco amministratori e componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo»:

— DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

Nel secondo riquadro del frontespizio, relativo al rappresentante della società o dell'ente, devono essere indicati i dati anagrafici ed il codice fiscale del soggetto; ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione è stato predisposto uno spazio con cinque codici:

si dovrà barrare il codice

1 se si tratta di rappresentante legale o di fatto;

2 se si tratta di curatore fallimentare;

3 se si tratta di liquidatore;

4 se si tratta di rappresentante nominato in società con sede all'estero;

5 se si tratta di curatore di eredità giacente.

Nell'apposito spazio riservato alla indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante; nel caso in cui il comune di residenza sia diverso da quello di domicilio fiscale deve essere indicato quest'ultimo.

ATTENZIONE

I dati relativi alla residenza anagrafica, o se diverso, al domicilio fiscale, vanno indicati solo se variati rispetto alla precedente dichiarazione dei redditi o se la dichiarazione stessa non è stata presentata.

Quando i rappresentanti sono più di uno, in allegato a parte devono essere indicati gli altri, fornendo, per ciascuno, i medesimi dati richiesti nel riquadro riportato nel frontespizio. I suddetti dati devono essere riportati solo se variati rispetto alla precedente dichiarazione dei redditi.

— ELENCO AMMINISTRATORI E COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO

Nell'elenco devono essere riportati i dati anagrafici e il codice fiscale degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo della società o ente. Con riguardo alla qualifica va indicato:

A se trattasi di socio amministratore;

B se trattasi di amministratore non socio;

C se trattasi di componente il collegio sindacale o altro organo di controllo della società o dell'ente.».

95A2163

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROF.LE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189